



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

USCITA
prot. n. 0079677
del 07/12/2011
classif. I/1

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori Biblioteche Centrali di
Facoltà
Ai Direttori dei Centri – Interdip. –
Interunivers.
Ai Direttori Centri Ricerca e Servizi
Alle Strutture in posizione diretta coll.
 Rettore
- Segreteria Particolare del
 Rettore
- Segreteria dei Pro Rettori
- Pro Rettore Vicario
Alle Strutture di supporto alle attività
del Rettore Ufficio Dirigenziale
Alla Segreteria Tecnica della
Direzione Generale
Alla Segreteria Particolare della
Direzione Generale
Alla Segreteria Collegio Direttori
Dipartimento
Ai Dirigenti le Ripartizioni:
I - II - III - IV - V – VI – VII - IX
Ai Dirigente del Centro
InfoSapienza
All' Ufficio Dirigenziale Studio e
Consulenza
Ai Medico Competente - C.
Medicina Occupaz.
Ai Resp. Ufficio Esperto Qualificato
Ai Resp. Ufficio Prevenzione e
Protezione
Ai Responsabile Uff. Amm. per la
Sicurezza

Loro Sede

Oggetto: A) Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (cd. "Decreto sviluppo"). (pp. 3-29) – B) Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (cd. "Manovra finanziaria"). (pp. 30-44) – C) Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Direzione Generale
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49910311 - 0602 F (+39) 06 49910698



convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (cd. "Manovra-bis"). (pp. 45-55) – D) Legge 12 novembre 2011, n. 183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). (pp. 56-83)

Come è noto, nell'anno corrente il Governo ha emanato, a partire dal mese di maggio 2011, tre provvedimenti normativi d'urgenza aventi ad oggetto interventi per la stabilizzazione della situazione economica e finanziaria del Paese, convertiti in legge all'esito del rispettivo iter parlamentare.

A tali provvedimenti si è da ultimo aggiunta l'approvazione della Legge di stabilità per il 2012, le cui disposizioni entreranno in vigore dal prossimo 1° gennaio 2012, fatta eccezione per l'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, già entrati in vigore lo scorso 14 novembre 2011, data della pubblicazione del provvedimento nel S.O. n. 234 della Gazzetta Ufficiale.

Si ritiene perciò opportuno segnalare sinteticamente le principali disposizioni, contenute nei quattro provvedimenti richiamati in oggetto, che risultano applicabili direttamente all'Università o ad essa riconducibili in quanto ente facente parte dell'area "Pubbliche Amministrazioni" ex art. 1, co. 2, D.lgs n. 165/2001 o, infine, non applicabili per esplicita o implicita esclusione.



A) Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (cd. "Decreto sviluppo").

Articolo 1 (Credito di imposta per la ricerca scientifica), p. 3 - Articolo 4, commi 1-12, 14 e 14-bis (Modifiche al Codice dei contratti pubblici), p. 5 - Articolo 4, comma 13 (Controlli antimafia), p. 18 - Articolo 4, comma 15 (Modifiche al Regolamento del Codice dei contratti pubblici), p. 18 - Articolo 6, comma 2, lettera b) (Semplificazione amministrativa), p. 20 - Articolo 7, comma 2, lettera e) (Dichiarazione relativa alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia), p. 22 - Articolo 7, comma 2, lettera h) (Convenzioni Agenzie Fiscali e enti di previdenza con Amministrazioni pubbliche per acquisizione dati), p. 22 - Articolo 7, comma 2, lettera i) (Dichiarazioni dei redditi e IRAP), p. 23 - Articolo 7, comma 2, lettera l) (Adempimenti dei contribuenti), p. 23 - Articolo 7, comma 2, lettera o) ("Spesometro"), p. 23 - Articolo 7, comma 2, lettera bb) (Concentrazione scadenza dei termini per versamenti fiscali degli enti pubblici con modello F24 EP), p. 24 - Articolo 9, commi 1 e 2 (Contratti di programma per la ricerca strategica), p. 24 - Articolo 9, commi 3-16 (Fondazione per il merito), p. 25.

Articolo 1 (Credito di imposta per la ricerca scientifica)

L'articolo 1, istituisce al comma 1 un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento, rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010.

Tale disposizione assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto all'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, soppresso dal comma 4 dell'articolo in esame.

Il credito d'imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012, esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g) h-ter) e h-quater) dello stesso articolo.



Infine è stabilito che il credito d'imposta non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro, previsto per l'utilizzo annuale dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I soggetti beneficiari del credito d'imposta sono le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca.

La norma (comma 3, lett. a)) definisce le Università e gli enti pubblici di ricerca come segue:

- le Università, statali e non statali, e gli Istituti universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
- gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-20098, nonché l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico);
- gli organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2.

Le Università e gli enti pubblici possono sviluppare i progetti finanziati anche in associazione (ovvero in consorzio, in *joint venture*, ecc.) con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico.

La misura del credito d'imposta è pari al 90% della quota di investimenti in ricerca effettuati nell'anno. Il beneficio è determinato applicando la predetta percentuale all'ammontare dell'investimento eccedente la media degli stessi effettuati nel triennio 2008-2010. In altre parole, non possono accedere al beneficio fiscale coloro che non incrementano l'ammontare degli investimenti in ricerca rispetto agli anni precedenti.

Il comma 4 rimanda ad un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate per l'adozione delle disposizioni applicative dell'articolo in esame, prevedendo altresì che la disposizione - come anticipato - assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che è conseguentemente soppresso.

E' altresì previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari possano essere individuate ulteriori strutture finanziabili. In tale ipotesi, il decreto sembrerebbe poter prevedere una misura percentuale del beneficio diversa dal 90% fissato dalla norma in esame.



Il parere parlamentare va espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine senza che i pareri delle Commissioni competenti siano stati emanati, il decreto potrà comunque essere adottato.

Il comma 5 quantifica gli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo in esame in 55 milioni di euro per l'anno 2011, 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 91 milioni di euro per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto al monitoraggio di tali oneri.

Articolo 4, commi 1-12, 14 e 14-bis (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

L'articolo 4, commi 1-12, 14 e 14-bis, reca modifiche al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006). Il comma 1 dell'articolo in esame indica le finalità del complesso intervento normativo delineato dalle disposizioni in esso recate.

Il comma 2 dell'articolo in esame raccoglie tutte le modifiche al D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) sintetizzate nel comma precedente, nonché altre modifiche di minore rilevanza.

La lettera a) del comma in esame modifica l'art. 27, comma 1 del Codice, al fine di chiarire, relativamente ai contratti esclusi, che l'esclusione dei contratti opera con riferimento all'ambito di applicazione oggettiva del Codice.

La lettera b) del comma in esame è soprattutto finalizzata a modificare in più parti l'art. 38 del Codice, relativo ai requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nonché per l'affidamento di subappalti. Viene inoltre introdotto, dalla lettera c), un nuovo comma (9-*quater*) all'art. 40, che detta una disposizione collegata alle modifiche introdotte all'art. 38. La finalità delle disposizioni dovrebbe essere quella di "contenere la discrezionalità delle stazioni appaltanti nonché ridurre il contenzioso relativo alla fase di affidamento".

Le principali modifiche recate all'art. 38 dalla lettera b) del comma in esame sono le seguenti:

- all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c) si specifica che il socio unico nei cui confronti è ravvisabile la causa di esclusione dalle procedure di affidamento è una persona fisica;

- si prevede, con una novella alla lett. c) del comma 1 dell'art. 38 del Codice (n. 1.2 della lettera b del comma 2 in esame), che non rilevano, ai fini dell'esclusione dalle gare, i reati per i quali è intervenuta la riabilitazione, l'estinzione o la depenalizzazione, o la revoca



della condanna, esplicitando quanto già in parte previsto dal testo previgente¹. La lett. c) del comma 1 dell'art. 38 viene novellata, unitamente alla lettera b) del medesimo comma 1, ad opera dei nn. 1.1 e 1.2 della lettera b), anche con riferimento all'estensione delle cause di esclusione previste per i soggetti nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste anche al socio unico o al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Viene altresì prevista la riduzione da 3 ad 1 anno del periodo da considerare ai fini della cessazione dalle cariche.

- riguardo alla causa di esclusione - prevista dalla lett. d) del comma 1 dell'art.38 del Codice- per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 55/1990, la novella recata dall'articolo in esame (n. 1.3) della lettera b) specifica che l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

¹ Nella Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010 recante "Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi"⁴⁵, l'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) segnala, infatti, con riferimento alla lett. c)

del comma 1 dell'art. 38 del Codice, che «l'effetto ostativo dei reati considerati nella disposizione viene meno a seguito delle pronunce di riabilitazione e di estinzione. A tale riguardo, si richiama l'avviso della Cassazione secondo cui "la situazione di fatto da cui origina la causa di estinzione del reato per divenire condizione di diritto abbisogna, per espressa statuizione di legge, dell'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione il quale è tenuto, nell'assolvimento di un suo preciso dovere funzionale, ad emettere il relativo provvedimento di estinzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p." (Cass., sez. IV pen., 27 febbraio 2002, n. 11560 e, in senso conforme, Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2009 n. 7740). Ne consegue che, alla luce anche della clausola di salvaguardia contenuta nella parte finale della lett. c), "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale", una volta pronunciata dal giudice di sorveglianza la riabilitazione del condannato, di cui all'art. 178 c.p. (derivandone l'estinzione del reato e delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna) ovvero riconosciuto dal tribunale estinto il reato per il decorso del termine di cinque anni o due anni (a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione), ai sensi dell'articolo 445, comma 2, c.p.p., e resta preclusa alla stazione appaltante la possibilità di valutare negativamente, ai fini dell'ammissione alla specifica gara, i fatti di cui alla inflitta sentenza di condanna. Inoltre, anche se non esplicitato dall'ultimo periodo della lettera c) dell'articolo 38, logicamente resta salva anche la procedura di estinzione, analoga a quella di cui all'articolo 445, comma 2 c.p.p., prevista dall'articolo 460, comma 5, c.p.p.».



- riguardo alla causa di esclusione per falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti rilevanti per la partecipazione alle gare e per l'affidamento dei subappalti, le modifiche previste (alla lett. h) del comma 1 e al nuovo comma 1-ter dell'art. 38) – rispettivamente al n. 1.6) e al n. 3) della lettera b) - prevedono che le false dichiarazioni o le false documentazioni, per comportare l'esclusione, siano imputabili a dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti. Qualora l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ne rilevi la sussistenza, ordina l'iscrizione nel Casellario informatico (istituito dall'art. 7, comma 10, del Codice). Tale iscrizione, che ha validità annuale, costituisce causa ostativa alla partecipazione alle gare e agli affidamenti di subappalto. Si fa notare che la disposizione in commento è finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto comunitario;

- la modifica riferita alla lettera m-bis) del comma 1 dell'art. 38 - di cui al n. 1.6 del comma 2 in esame - da considerare congiuntamente al nuovo comma 9- quater dell'art. 40 del Codice (inserito dalla lett. c), n. 2) del comma 2 in esame) prevede, per la presentazione di falsa dichiarazione o documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA, la stessa modifica prevista dalla lett. h) e dal nuovo comma 1-ter dell'art. 38, vale a dire una disposizione che richiede, quali elementi costitutivi della causa ostativa, il dolo o la colpa grave;

- la modifica del comma 2 dell'art. 38 – di cui al n. 4) della lettera b del comma 2 dell'articolo in esame -, che riguarda la causa di esclusione riferita alla situazione di collegamento tra imprese, prevede un ulteriore adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia del 19 maggio 2009 (causa C-538/07) rispetto all'intervento normativo già operato con il D.L. 135/20092. La novella in esame articola diversamente il contenuto delle dichiarazioni con cui il concorrente attesta di trovarsi o meno in una situazione di controllo, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dell'imputabilità o meno di offerte ad un unico centro decisionale. In primo luogo, viene evidenziato che la dichiarazione deve sempre attestare che il concorrente abbia formulato l'offerta autonomamente. In secondo luogo, il concorrente non deve dichiarare l'esistenza di situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., ma di essere o meno a conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura di affidamento, di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una

2 Si ricorda che con l'art. 3, comma 2, del D.L. 135/2009 (convertito dalla legge 166/2009) è stato operato l'adeguamento delle disposizioni nazionali alla citata sentenza della Corte di Giustizia; in particolare è stata consentita la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese in situazione di controllo laddove ininfluente in ordine alla formulazione delle offerte e non idoneo a determinare turbativa della gara.



situazione di controllo. Nel caso in cui si dichiara che si è a conoscenza della partecipazione di soggetti che si trovano in una situazione di controllo, la novella recata dal comma in esame provvede all'eliminazione dell'onere (a carico dei medesimi concorrenti) di presentazione della busta contenente gli elementi utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Ulteriori modifiche riguardano:

- la previsione (modifiche alla lettera *m-ter*) dell'art. 38) di cui al n. 1.9 del comma 2) in base alla quale la mancata denuncia di reati di estorsione e di concussione -di cui sono stati vittime i soggetti di cui alla lettera b) – debba emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti degli imputati nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara e non nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando come previsto nella formulazione previgente;

- l'introduzione all'art. 40 del Codice (operata dalla lett. *c*), n. 1), del comma 2 in esame) dell'obbligo, per i soggetti accreditati (ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000) al rilascio della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, di inserire le certificazioni rilasciate nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo italiano di accreditamento previsto dall'art. 4, comma 2, della L. 99/2009. Lo stesso obbligo viene introdotto all'art. 187 del Codice (dalla lettera *bb*) del comma 2 in esame) anche per la qualificazione dei contraenti generali. Ai sensi del comma 3 dell'articolo in esame, le disposizioni recate dalla lettera *b*) del comma 2, si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

La lettera *d*) della disposizione in esame modifica l'art. 46 del Codice, anche nella rubrica, al fine di introdurre il principio della tassatività delle cause di esclusione. Viene infatti introdotto un comma *1-bis* all'art. 46 secondo cui la stazione appaltante provvede all'esclusione dei candidati o dei concorrenti nei seguenti casi:

- mancato adempimento a prescrizioni di legge previste dal Codice (D.Lgs. 163/2006), dal regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010) e da altre disposizioni legislative vigenti;

- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;



- non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Secondo lo stesso comma 1-*bis* le cause di esclusione indicate sono tassative.

La norma infatti dispone che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione e che dette prescrizioni sono comunque nulle.

Le disposizioni di cui alla lettera d) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Le lettere f) e g) eliminano il limite di 1 milione di euro attualmente previsto dagli artt. 56 (comma 1, lettera a)) e 57 (comma 2, lettera a)) per l'affidamento dei lavori attraverso il ricorso alla procedura negoziata con o senza la previa pubblicazione di un bando di gara qualora, in esito all'esperimento di procedure aperte, ristrette o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate siano irregolari o inammissibili – in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte - ovvero non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Si è inoltre prevista l'estensione anche alle procedure ristrette relativi a servizi e forniture delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del Codice la possibilità di limitare il minimo di candidati da invitare quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio (lettera g-*bis*)).

Le lettere l) ed m) recano modifiche puntuali agli artt. 122-123 del Codice finalizzate ad elevare le soglie per l'affidamento senza gara dei contratti di lavori cd. sotto-soglia comunitaria. In particolare la lett. l) modifica il comma 7 dell'art. 122 elevando da 500.000 a 1 milione di euro il limite di importo entro il quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6.

All'elevazione dell'importo corrisponde l'aumento del numero minimo dei soggetti che devono essere obbligatoriamente invitati alla procedura (almeno 10 per i lavori di importo superiore a 500.000 euro, almeno 5 per i lavori di importo inferiore). Conseguentemente è soppresso il comma 7-*bis* dell'art. 122.

L'ultimo periodo del citato comma 7 dell'art. 122, come novellato dalla lett. l) del comma 2 in esame, disciplina i contenuti, nonché le modalità e i termini di pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura negoziata di affidamento.

Tale avviso:



- deve essere conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati);
- deve contenere l'indicazione dei soggetti invitati;
- deve essere trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'art.122, commi 3 e 5, entro 10 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva;
- non soggiace all'applicazione dell'art. 65, comma 1.

I lavori sotto soglia affidati mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria, mentre per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste.

La lett. *m)* novella l'art. 123 al fine di elevare da 1 a 1,5 milioni di euro la soglia di importo entro la quale è esperibile, per gli appalti di lavori, la procedura ristretta semplificata.

La lettera *m-bis)* è volta ad elevare da 20.000 a 40.000 euro la soglia oltre la quale è prevista, dall'articolo 125, comma 11, del Codice, la procedura negoziata per cottimo fiduciario e al di sotto della quale è consentito l'affidamento diretto di servizi o forniture da parte del responsabile del procedimento; conseguentemente viene modificato l'articolo 267 del regolamento nella parte in cui rinvia, per i servizi di architettura e ingegneria, alle norme recate dal comma 11 dell'articolo 125.

La lettera *dd)*, infine, modifica l'art. 204 del Codice, prevedendo anche per i lavori relativi ai beni culturali, l'elevazione della soglia (nel caso specifico ad 1,5 milioni di euro) per l'applicazione della procedura negoziata. Per i medesimi contratti la stessa lett. *dd)* prevede l'applicazione dell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 122 del Codice (*v. supra*), che disciplina i contenuti, nonché le modalità e i termini di pubblicazione, dell'avviso sui risultati della procedura negoziata di affidamento. L'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.

Le disposizioni recate dalle lettere *l)* e *dd)* del comma 2 in esame si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

La lettera *h)* introduce un comma *4-bis* all'art. 64 del Codice che prevede che la predisposizione dei bandi di gara avvenga sulla base di modelli (bandi-tipo):

- contenenti l'indicazione delle cause tassative di esclusione previste dall'art. 46, comma *1-bis*, introdotto dalla lett. *d)* del comma in esame;



- approvati dall'AVCP, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate.

La stessa lettera *h*) dispone che le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, devono motivare espressamente le deroghe al bando-tipo.

La lettera *i*) introduce un comma *2-bis* all'art. 74 del Codice che prevede che le stazioni appaltanti richiedano l'utilizzo, di norma, di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti di forniture e servizi nonché di lavori – purché questi ultimi siano di importo non superiore a 150.000 euro -, anche dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.

La lettera *i-bis*) introduce un nuovo comma *3-bis* all'articolo 81 del codice, prevedendo un ulteriore criterio per la scelta dell'offerta migliore, che è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La lettera *i-ter*) prevede la soppressione della giustificazione relativa al costo del lavoro - che concorre a formare l'importo complessivo posto a base di gara - che la stazione appaltante richiede all'offerente nel caso di offerta anormalmente bassa.

Le disposizioni di cui alle lettere *i-bis*) ed *i-ter*) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

La disposizione recata dal comma 3 dell'art. 132 del Codice, secondo cui l'importo in aumento relativo alle varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, viene integrata dalla lettera *n*) precisando che tale somma deve essere considerata al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.

Alla lettera *o*), vengono riscritti i commi 4 e 5 dell'art. 133 del Codice al fine di dimezzare l'entità delle compensazioni previste per variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione derivanti da circostanze eccezionali. Le disposizioni recate dalla lettera *o*) si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 6, del Codice, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto art. 133, comma 6, del Codice.



La lettera p) novella l'art. 140 del Codice, che disciplina le procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto, estendendo le disposizioni ivi previste a tutti i casi di risoluzione del contratto di cui agli artt. 135-136 del Codice e non solamente al caso, attualmente previsto dal testo vigente, di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.

Il nuovo testo rende quindi sempre possibile lo scorrimento della graduatoria per l'individuazione del soggetto cui affidare il completamento delle opere nell'ipotesi di fallimento dell'appaltatore e di risoluzione del contratto in corso di esecuzione.

La lettera q), n. 2) del comma in esame novella l'art. 153 del Codice, che disciplina la finanza di progetto, in particolare sostituendo i commi 19-20 con tre nuovi commi 19, 19-bis e 20.

La formulazione previgente dei commi 19-20 dell'art. 153 del Codice prevedeva la possibilità per i soggetti privati di presentare all'amministrazione, anche al di fuori della programmazione, proposte consistenti in uno studio di fattibilità per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

In luogo di tale procedura viene inserita una procedura del tutto nuova, che va ad arricchire ulteriormente il panorama delle diverse procedure alternative previste in materia di *project financing* dall'art. 153 del codice.

La nuova procedura introdotta dal nuovo comma 19 dell'art. 153 del Codice può essere sintetizzata nelle seguenti fasi procedurali:

1) presentazione alle amministrazioni aggiudicatrici, da parte degli operatori economici, di una proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità "non programmati" (cioè non presenti nella programmazione triennale di cui all'art. 128 o negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente).

Il nuovo comma 19 disciplina i contenuti della proposta, che include:

- un progetto preliminare;
- una bozza di convenzione;
- un piano economico-finanziario asseverato da una banca che comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 c.c.;
- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

2) valutazione del pubblico interesse della proposta, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, entro 3 mesi;

3) eventuali modifiche al progetto preliminare richieste dall'amministrazione aggiudicatrice. La norma prevede che l'amministrazione, nel valutare la proposta, può



invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse;

4) inserimento del progetto preliminare nella programmazione triennale di cui all'art. 128 o negli strumenti programmatici approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente;

5) approvazione del progetto preliminare con le modalità indicate all'art. 97;

6) il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è, altresì, specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione;

7) aggiudicazione.

La norma disciplina i seguenti casi:

- il promotore non risulta aggiudicatario ma esercita il diritto di prelazione: se il diritto è esercitato entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, allora il promotore diviene aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9;

- il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione: in tal caso il promotore ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9;

Ai sensi del nuovo comma 19-*bis* dell'art. 153 del Codice, la proposta di cui al comma 19 può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria (anche detta *leasing* in costruendo) di cui all'articolo 160-*bis*.

Tra le modifiche al comma 20 dell'art. 153 del Codice si segnala quella che prevede l'introduzione, tra le condizioni necessarie per la presentazione della citata proposta, del possesso dei requisiti di cui al comma 8 dell'art. 153, cioè di quelli "previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38".

Le disposizioni recate dal n. 2) della lettera q) non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 153, commi 19 e 20, del D.Lgs. 163/2006, nella formulazione previgente.



Un'altra modifica all'art. 153 del Codice è recata dalla lettera q), n. 1) che modifica il comma 9 dell'art. 153 che prevede l'asseverazione, da parte di una banca, del piano economico-finanziario allegato all'offerta.

In luogo di una banca viene previsto che l'asseverazione può essere effettuata da un istituto di credito o da società di servizi da esso costituite (purché iscritte nell'elenco degli intermediari finanziari) o da una società di revisione.

Le lettere da r) ad aa) novellano in più parti la disciplina delle opere strategiche recata dal capo IV del titolo III della parte II del Codice.

In particolare si segnalano le modifiche agli artt. 168 e 166, comma 3, del Codice, recate, rispettivamente, dalle lettere u) ed s), n. 1), del comma 2 in esame, che prevedono una riduzione dei tempi di approvazione del progetto definitivo, mediante riduzione dei termini attualmente previsti nell'ambito della procedura di conferenza di servizi relativamente alle comunicazioni delle eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti da parte dei soggetti partecipanti (da novanta a sessanta giorni), alle segnalazioni di eventuali omissioni (da sessanta a quarantacinque giorni), ed alla conclusione del procedimento non oltre i sessanta giorni (in luogo dei novanta previsti nel testo previgente).

Ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame, le disposizioni recate dalle lettere u) ed s), n. 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Le lettere r), n. 3) ed s), n. 3) del comma 2 aggiungono, rispettivamente, un comma 5-bis all'art. 165 ed un omologo comma 5-bis all'art. 166, prevedendo l'introduzione, sia per il progetto preliminare che per il progetto definitivo, di un termine di 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della delibera CIPE di approvazione del progetto posto a base di gara entro il quale il soggetto aggiudicatore deve pubblicare il bando. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato. Le disposizioni recate dalle lettere r), n. 3), ed s), n. 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge.

Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice, nel testo vigente prima della medesima data.

Ulteriori modifiche riguardano:



- la diminuzione del limite di spesa previsto, nel progetto preliminare, per le opere di compensazione dell'impatto territoriale e sociale e per gli oneri di mitigazione dell'impatto ambientale individuati dalla procedura di VIA. Mentre nel testo previgente dell'art. 165, comma 3, del Codice viene previsto che le citate spese non debbano superare il 5% e che da tale percentuale siano esclusi gli oneri di mitigazione, nel nuovo testo proposto dalla lettera r), n. 2) del comma 2 in esame, la percentuale non solo scende al 2% ma include anche gli oneri di mitigazione. Si prevede, inoltre, l'ammissibilità di opere compensative esclusivamente correlate alla funzionalità dell'opera. Il comma 14 dell'articolo in esame, nel fare salva la disciplina di cui all'art. 165, comma 3, del Codice, prevede che per il triennio 2011-2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi non in linea con i nuovi criteri introdotti dalla lett. r), n. 2). Il comma 14 prevede, infatti, che non possono essere approvati progetti (né preliminari né definitivi) che prevedono oneri superiori al 2% dell'intero costo dell'opera per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella predetta percentuale, sempre secondo il comma 14, devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari;

- l'introduzione di due commi (il comma *7-bis* all'art. 165 e il comma *4-bis* all'art. 166) - da parte, rispettivamente, delle lettere r), n. 4) ed s), n. 2) del comma 2 - finalizzati ad introdurre norme derogatorie alle disposizioni del D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri). In particolare viene prevista l'estensione a 7 anni della durata del vincolo preordinato all'esproprio (decorrenti dall'efficacia della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare), nonché la fissazione di analogo termine temporale (decorrente dall'efficacia della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo) per l'emanazione del decreto di esproprio. Si prevede, inoltre, la possibilità di reiterare il vincolo con deliberazione motivata del CIPE, su istanza del soggetto aggiudicatore, e la proroga del termine per l'emanazione del decreto di esproprio per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni per un periodo di tempo che non supera i due anni. I termini previsti dal comma *7-bis* dell'art. 165 e dal comma *4-bis* dell'art. 166 si applicano, rispettivamente, anche ai progetti preliminari e definitivi già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

- la fissazione di limiti di praticabilità tecnico-economica per le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto del soggetto aggiudicatore che possono essere disposte dal CIPE ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 167. Viene infatti previsto, dal nuovo comma *7-bis* dell'art. 167 del Codice introdotto dalla lettera t), n. 1) del comma 2 in esame, che tali varianti devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare. le



disposizioni recate dalle lettere z) e t), n. 2), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La lettera v), che integra il disposto dell'art. 169, comma 3, del Codice è finalizzata a dimezzare le somme derivanti dai ribassi d'asta, a disposizione delle stazioni appaltanti, per le varianti migliorative.

La lettera cc) interviene sull'art. 189 del Codice, che disciplina i requisiti di ordine speciale per la qualificazione dei contraenti generali. La modifica è volta a chiarire che, ai fini dell'adeguatezza dell'organico tecnico e dirigenziale del contraente generale, è necessaria la presenza in organico di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché di responsabili di cantiere o di progetto.

La lettera ee) estende ai settori speciali la tassatività delle cause di esclusione prevista dall'art. 46, comma 1-*bis* (introdotto dalla lett. d) del comma in esame) nonché le norme sulla verifica dell'interesse archeologico recate dagli artt. 95-96; tali norme, però, Codice), non si applicano alle società operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

La lettera gg) interviene sull'art. 240 del Codice, in materia di accordo bonario per i lavori pubblici, servizi e forniture relative ai settori ordinari affidati da amministrazioni ed enti aggiudicatori o dai concessionari.

Le principali modifiche riguardano:

- la non applicazione della disciplina dell'accordo bonario, di cui all'articolo 240 del Codice, ai contratti dei lavori relativi a infrastrutture strategiche affidati a contraente generale;

- l'introduzione, da parte della lett. gg), n. 1), che modifica il comma 5 dell'art. 240, di un termine di trenta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori sulle riserve entro il quale - per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro - il responsabile del procedimento promuove la costituzione di una commissione, affinché formuli, entro novanta giorni, una proposta motivata di accordo bonario; per i medesimi contratti, il responsabile del procedimento è chiamato a promuovere la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dalla sua costituzione (lett. gg), n. 2), che modifica il comma 6 dell'art. 240);

- l'introduzione - al comma 10 dell'art. 240 - di un limite al compenso per la commissione pari a 65 mila euro, rivalutabile ogni tre anni con decreto del Ministero



dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (lett. *gg*), n. 3) del comma in esame).

La lettera *hh*) introduce, al comma 1 dell'art. 240-*bis* del Codice, un limite all'importo complessivo delle riserve, che non può in ogni caso superare il 20% dell'importo contrattuale.

La stessa lettera, inoltre – mediante introduzione di un nuovo comma 1-*bis* all'art. 240-*bis* –, esclude dalle riserve gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica prima dell'inizio dei lavori. Le disposizioni recate dalla lettera *hh*), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

La lettera *ii*) introduce l'art. 246-*bis* al Codice relativo alla responsabilità per liti temerarie, vale a dire ricorsi, appelli e contrapposizioni proposti anche in palese mancanza di qualsiasi ragione, al solo scopo di dilatare i tempi dei procedimenti.

La disposizione si inserisce in un recente filone legislativo volto a deflazionare il carico giudiziario attraverso la previsione di sanzioni processuali a carico della parte che – insistendo senza giusta causa nel ricorso alla giustizia – di fatto ne ostacola il funzionamento.

Le norme recate dal nuovo art. 246-*bis* dispongono che il giudice - fermo il disposto dell'art. 26 del D.Lgs. 104/2010 - nei giudizi in materia di contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, condanni d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.

La lettera *ll*) reca una serie di modifiche all'art. 253 del Codice recante le disposizioni transitorie. In particolare:

- sono prorogate dal 31 dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni transitorie del Codice in materia di dimostrazione dei requisiti (di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) degli esecutori di lavori pubblici, comprese le imprese affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura ed ingegneria (lett. *ll*), nn. 1) e 2));

- per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2013), è consentito procedere, per gli appalti di rilevanza nazionale (vale a dire di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria fissate dall'art. 28) di lavori pubblici e di servizi e forniture, all'esclusione automatica delle offerte anomale (lett. *ll*), n. 3));



- è prorogato al 31 dicembre 2011 il termine (scaduto nel luglio 2007) entro il quale deve essere conclusa la verifica straordinaria dei certificati di esecuzione dei lavori e delle fatture utilizzate ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione SOA per il periodo 1° marzo 2000 – 1° luglio 2006 (data di entrata in vigore del Codice) (lett. II), n. 4). Le disposizioni di cui alla lettera I-bis) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Articolo 4, comma 13 (Controlli antimafia)

Il comma 13 reca disposizioni volte a potenziare i controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti di lavori, servizi e forniture, attraverso l'istituzione, presso ogni prefettura, di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori di lavori pubblici, servizi e forniture.

La norma in esame introduce a livello nazionale il cosiddetto strumento delle "white list" cui gli esecutori principali dell'appalto devono attingere per la stipula dei subcontratti, che è stato già previsto, con norme analoghe, dall'art. 16, comma 5, del D.L. 39/2009 (convertito dalla L. 77/2009), per la ricostruzione nell'Abruzzo colpito dal terremoto dell'aprile 2009, nonché, per i lavori relativi all'Expo di Milano dall'art. 3-*quinquies* del D.L. 135/2009.

La norma in esame prevede l'acquisizione d'ufficio (anche in modalità telematica), a titolo gratuito ai sensi dell'art. 43, comma 5, del D.P.R. 445/2000, da parte delle stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 33, del Codice, della prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 10 della L. 575/1965.

Articolo 4, comma 15 (Modifiche al Regolamento del Codice dei contratti pubblici)

Il comma 15 apporta una serie di modifiche al Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.P.R. 207/2010), d'ora in poi indicato semplicemente come Regolamento.

La lettera a) della disposizione in esame modifica l'art. 2, comma 1, del Regolamento, inserendovi una nuova lettera b-*bis*) che dispone l'applicabilità ai contratti relativi alle opere strategiche dell'art. 14 del Regolamento che disciplina il contenuto degli studi di fattibilità.



La lettera *a-bis*) è finalizzata a sopprimere il comma 2 dell'articolo 16 del Regolamento, ai sensi del quale l'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.

La lettera *a-quinquies*) sostituisce l'ultimo periodo dell'articolo 92, comma 2 del Regolamento, disponendo che nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

La lettera *b*) novella l'art. 66, comma 1, del Regolamento, che prevede il divieto di partecipazione, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, al capitale di una SOA (Società Organismo di Attestazione) per i soggetti indicati, tra cui rientrano (ai sensi della formulazione previgente del citato comma 1) tutti i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici.

La novella in esame limita il divieto di partecipazione, posto in capo ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, solamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori.

La lettera *b-bis*) modifica l'articolo 267, comma 10, del Regolamento, relativamente ai servizi di architettura e di ingegneria; il testo vigente prevede che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 11, secondo periodo: affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; la modifica propone di sopprimere il riferimento al secondo periodo, consentendo così anche l'applicazione del primo periodo del medesimo articolo 125: affidamento mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

La lett. *c*), n. 1) novella il comma 6 dell'art. 357. Il testo previgente del comma 6 prevedeva la non applicazione delle disposizioni del Regolamento recate dalla parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori) e titolo X (collaudo dei lavori), all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, fossero già stati stipulati i relativi contratti, prevedendo per essi l'applicazione del previgente regolamento di cui al D.P.R. 554/1999. La novella in esame specifica che sono fatti salvi i contratti, già stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione è prevista, nel bando o nell'avviso di gara la qualificazione in una o più categorie di cui all'abrogato D.P.R. 34/2000.

La lett. *c*), n. 2) proroga dal 181° giorno al 366° giorno (cioè fino all'8 giugno 2012) i termini contemplati –dal primo e secondo periodo del comma 12 dell'art. 357 del



Regolamento - per la vigenza delle attestazioni e/o dei relativi importi rilasciate nella vigenza del D.P.R. 34/2000.

Poiché il D.P.R. 207/2010 è stato pubblicato nella G.U. del 10 dicembre 2010, e l'art. 359 ne prevede l'entrata in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in G.U. (vale a dire l'8 giugno 2011), il 366° giorno indicato dalla novella in esame cadrà l'8 giugno 2012.

Articolo 6, comma 2, lettera b) (Semplificazione amministrativa)

Per ridurre gli oneri informativi a carico dei cittadini e delle imprese e rafforzare la trasparenza dell'azione amministrativa, l'articolo 6, comma 2, lettera b), stabilisce alcuni obblighi in capo alla generalità delle pubbliche amministrazioni, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Entro il 30 ottobre 2011 (il testo originario prevedeva invece il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame), le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte che rientra nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza (numero 1).

Sotto il profilo oggettivo, l'obbligo di pubblicazione non sussiste per quegli atti o documenti la cui presentazione in allegato alla domanda sia prevista da norme di legge, regolamento o da (altri) atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (numero 4).

definire e a rendere disponibili per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Più in particolare stabilisce che l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati non può essere richiesto dall'amministrazione ed, in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili.

Peraltro, le disposizioni dell'art. 57, che solo a partire dalla novella del 2010 impongono la diffusione per via telematica della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, sono applicate dalle pubbliche amministrazioni anche in via progressiva, con la facoltà di avvalersi a tal fine dell'assistenza tecnica di DigitPa, considerate le proprie esigenze organizzative e secondo moduli, approvati con specifici provvedimenti di ciascuna amministrazione, che tengono conto delle risorse finanziarie disponibili certificate dagli uffici centrali di bilancio ovvero, per le amministrazioni non dotate di tali uffici centrali, dagli omologhi uffici (così recita l'art. 57, comma 20, del decreto legislativo 235/2010).



Alla luce della ricostruzione normativa, l'obbligo indicato dalla disposizione in esame sembrerebbe specificare parte di quanto previsto più ampiamente dall'art. 57 del Codice dell'amministrazione digitale. Infatti, l'obbligo di rendere disponibile per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti pare ricomprendere quello di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre nei procedimenti ad istanza di parte. Piuttosto, il contenuto innovativo della disposizione riguarda gli effetti conseguenti all'inadempimento, di cui ai punti successivi.

In caso di inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di pubblicazione di cui al numero 1), l'istanza non può essere rigettata per mancata presentazione di documenti. Piuttosto, l'amministrazione procedente deve assegnare all'istante un termine congruo per integrare la domanda con la documentazione necessaria. Qualora, invece, l'amministrazione non vi provveda, rigettando l'istanza, il relativo provvedimento di diniego è nullo (numero 2).

Ancora in relazione al mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, si stabilisce che esso è valutato anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili.

Il numero 3 dispone che nei procedimenti ad istanza di parte necessari all'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, per i quali è prevista la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), di cui all'art. 19 della legge 241/1990, la mancata pubblicazione sul sito dell'amministrazione dell'elenco dei documenti a corredo della domanda legittima l'istante ad iniziare l'attività. In questo caso, a differenza della disciplina ordinaria della Scia – che prevede che, in caso di accertamento della mancanza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione possa adottare provvedimenti motivati di diniego di prosecuzione dell'attività nei 60 giorni successivi all'inizio dell'attività – è stabilito che tali provvedimenti non possono essere adottati prima che sia scaduto il termine per l'integrazione della domanda, riconosciuto di diritto ai sensi del numero 2 della lettera b) in commento.

Con la medesima finalità di garantire la trasparenza amministrativa, il numero 5 prescrive a carico delle amministrazioni dello Stato l'obbligo di allegare ai regolamenti ministeriali o interministeriali ovvero ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici un elenco degli oneri informativi a carico dei cittadini e delle imprese, introdotti ovvero eliminati in virtù degli atti medesimi. Allo stesso tempo si specifica che per onere informativo s'intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.



Il numero 6) prevede che quando manchi la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei documenti che individuano gli atti o i documenti che devono essere allegati a corredo di un'istanza all'amministrazione, gli stessi debbono risultare pubblicati nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione.

Articolo 7, comma 2, lettera e) (Dichiarazione relativa alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia)

La lettera e) modifica la disciplina delle dichiarazioni necessarie per usufruire di alcune detrazioni IRPEF.

In particolare la lettera e), numero 1.1), elimina l'obbligo in capo ai soggetti IRPEF di dichiarare di aver diritto alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui all'articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi - TUIR) al fine di potere usufruire dell'agevolazione.

Il successivo numero 1.2) elimina l'obbligo di effettuare con cadenza annuale la dichiarazione per le detrazioni per carichi di famiglia.

In sostanza, diviene sufficiente per il contribuente una dichiarazione iniziale, fermo restando il dovere di comunicare tempestivamente eventuali mutamenti.

Il successivo numero 2) della lettera e), aggiungendo un periodo alla fine dell'articolo 23, comma 2, lettera a), del DPR 600/1973 rende valide le suddette dichiarazioni per le detrazioni anche per i periodi di imposta successivi a quello in cui sono effettuate.

Vengono quindi disciplinate le sanzioni applicabili per l'ipotesi in cui il contribuente ometta di comunicare i mutamenti delle condizioni per usufruire della suddetta detrazione: sono in proposito richiamate le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 7, comma 2, lettera h) (Convenzioni Agenzie Fiscali e enti di previdenza con Amministrazioni pubbliche per acquisizione dati)

La lettera h), consente alle agenzie fiscali, agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali.

Tale acquisizione è volta:



- a ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali e contributive;

- ad accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito.

Le predette convenzioni indicano i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime.

La mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile.

Articolo 7, comma 2, lettera i) (Dichiarazioni dei redditi e IRAP)

La lettera *i)* del comma 2 consente ai contribuenti che evidenziano un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione IRAP di sostituire la richiesta di rimborso con l'utilizzo in compensazione del credito stesso. La possibilità di modificare la richiesta di rimborso per utilizzare il credito in compensazione si esercita mediante una dichiarazione integrativa da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. La modifica in esame è consentita a condizione che il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

La dichiarazione deve essere presentata, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Articolo 7, comma 2, lettera l) (Adempimenti dei contribuenti)

La lettera *l)* del comma 2 dispone che i termini per i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, da effettuare nei confronti di articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 7, comma 2, lettera o) ("Spesometro")

La lettera *o)* del comma 2 modifica le norme (recate dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) che hanno introdotto l'obbligo di comunicazione telematica all'Amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (cd. "spesometro").

Con la norma in commento si escludono dal predetto obbligo di comunicazione telematica le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, in tutti i casi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di



credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all'Anagrafe tributaria (ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605).

Articolo 7, comma 2, lettera bb) (Concentrazione scadenza dei termini per versamenti fiscali degli enti pubblici con modello F24 EP)

La disposizione in esame (lettera *bb*) del comma 2) ha lo scopo di semplificare i versamenti effettuati dagli enti pubblici attraverso il modello F24 enti pubblici.

Conseguentemente la disposizione in esame, al numero 1) ha lo scopo, a partire dal 1° luglio 2011, di accorpate le diverse scadenze, anche per i soggetti che utilizzano il modello F24 EP, al giorno 16 del mese.

Qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine per il pagamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre (articolo 6, comma 2, della legge n. 405 del 1990).

La disposizione recata al successivo numero 2), considerate le difficoltà connesse all'introduzione delle procedure telematiche di versamento, modifica il comma 3 dell'articolo 32-ter del D.L. n. 185 del 2008, estendendo la non applicabilità delle sanzioni (originariamente previste per il periodo di imposta 2008) anche ai versamenti relativi ai periodi d'imposta 2009 e 2010.

Viene inoltre disposta la soppressione del riferimento normativo delle sanzioni da applicare (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni).

Articolo 9, commi 1 e 2 (Contratti di programma per la ricerca strategica)

I commi 1 e 2 dell'articolo 9 introducono nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, al fine di realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata volte a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno.

In particolare il comma 1 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa col Ministero dello sviluppo economico, a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca (denominati "Contratti di programma per la ricerca strategica") con:

- soggetti pubblici e privati, anche in forma associata;



- distretti, per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati.

La norma è finalizzata a:

- qualificare e rendere tempestiva l'individuazione e l'attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale;
- concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno.

Articolo 9, commi 3-16 (Fondazione per il merito)

I commi da 3 a 16 concernono la Fondazione per il merito, istituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile per realizzare gli obiettivi di pubblico interesse del Fondo per il merito degli studenti universitari - di cui all'art. 4 della L. 240/2010 - e per promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario. Inoltre, la Fondazione può svolgere funzioni connesse con l'attuazione di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea e, a tutti i fini indicati, instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e all'estero (comma 3). La Fondazione ha natura privatistica.

I membri fondatori della Fondazione sono il MIUR e il MEF, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla stessa Fondazione (comma 4). Gli stessi dicasteri emanano con decreto – in attuazione dell'art. 4 della L. 240/2010 – direttive che la Fondazione recepisce e alle quali si conforma con atti del proprio organo deliberante (comma 7).

Secondo quanto dispone il comma 5, lo statuto della Fondazione - approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della gioventù - disciplina la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con le quali tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo per il merito degli studenti universitari (sull'argomento, si veda anche quanto dispone il comma 11). Lo stesso statuto disciplina l'istituzione e il funzionamento – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - di un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori, dei



collegi universitari (lettera *b*) e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU).

Sempre ai sensi del comma 5, lo stesso decreto con il quale è approvato lo statuto della Fondazione individua il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove - con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi - e le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

Ai sensi del comma 6 alla Fondazione è affidata la gestione del fondo per il merito degli studenti universitari, sulla base di una convenzione stipulata, con oneri a carico dello stesso fondo, con il MIUR e il MEF. Si modifica così, implicitamente, il capoverso del comma 8 dell'art. 4 della L. 240/2010, che affidava la gestione del fondo al MIUR, di concerto con il MEF.

In particolare, si affida alla Fondazione - senza che l'elenco debba intendersi come esaustivo - il compito di deliberare in ordine ad alcuni degli aspetti che l'art. 4, comma 3, della L. 240/2010 aveva affidato a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni. In base alla nuova disciplina, invece, le relative delibere sono assunte dalla Fondazione, devono essere inviate entro 5 giorni al MIUR e si intendono approvate in assenza di rilievi entro 30 giorni dalla data di ricezione (comma 6-*bis*).

Nello specifico, si tratta degli aspetti relativi a:

- caratteristiche e ammontare dei premi di studio e dei buoni studio, nonché criteri e modalità per la loro eventuale differenziazione (lett. *b*);

- criteri e modalità di restituzione della quota dei buoni studio, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito (lett. *a*). Sull'argomento, peraltro, dispongono in parte già i commi 13 e 14;

- criteri e modalità di utilizzo del fondo per il merito e ripartizione delle sue risorse fra premi, buoni studio e finanziamenti garantiti (lett. *c*);

- predisposizione di iniziative di divulgazione e informazione e di assistenza a studenti e università, in merito alle modalità di accesso agli interventi (lett. *d*);

- modalità per monitorare, con idonei strumenti informatici, l'utilizzo delle risorse finanziarie del fondo, in termini di concessione di premi, buoni e finanziamenti erogati, di rimborso degli stessi, nonché di esposizione del fondo per quanto concerne le garanzie fornite per i finanziamenti concessi (lett. *e*).

Per effetto di tali nuove previsioni, il comma 16, lett. *a*), del testo in commento sopprime le lett. *c*), *d*), *i*), *l*) ed *m*) del comma 3 dell'art. 4 della L. 240/2010, che disponevano in termini identici.



Il comma 8 affida alla Fondazione il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali *standard* per l'accesso al fondo per il merito degli studenti universitari da parte degli iscritti al primo anno per la prima volta e affida la realizzazione di tali prove alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione previsto dal D.L. 225/2010 (L. 10/2011). 16, lett. b), del testo in commento abroga il comma 5 dell'art. 4 della L. 240/2010 che affidava al MIUR il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, secondo modalità definite con decreto di natura non regolamentare del MIUR, di concerto con il MEF, che disciplinava anche modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse, nonché il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove (aspetti, questi ultimi, come si è visto *ante*, disciplinati dal decreto di approvazione dello statuto della Fondazione).

Il comma 10 autorizza la Fondazione per il merito, ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi indicati dall'art. 4 della L. 240/2010, a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in favore degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale.

Il comma 10 precisa, poi, che a dette attività non si applicano le disposizioni del Titolo V del Testo Unico Bancario (TUB) di cui al D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che reca la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario.

In sostanza, per effetto delle disposizioni in esame, la Fondazione potrà esercitare le attività di "concessione di finanziamenti e prestazione di garanzie" senza soggiacere all'illustrata disciplina del Testo Unico Bancario in materia di intermediari finanziari, ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della L. 240/2010.

Il comma dispone infine che "i finanziamenti concessi dalla Fondazione integrano i requisiti propri dei finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 7, lett. a), del decreto legge n. 269/2003".

I finanziamenti concessi dalla Fondazione integrano dunque i requisiti propri dei finanziamenti che possono essere concessi da Cassa depositi e prestiti per ogni operazione di interesse economico generale prevista dallo statuto sociale, attraverso l'uso della raccolta del risparmio postale assistita dalla garanzia dello Stato (e svolta in regime di gestione separata).

Attraverso il richiamo al comma 24 del medesimo articolo 5, infine, il comma prevede che i finanziamenti concessi dalla Fondazione sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto.

I commi 9 e 11 riguardano il patrimonio della Fondazione, nonché le ulteriori possibili entrate della stessa.



In base al comma 9, che reca una modifica formale, il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- apporti del MIUR e del MEF;
- ulteriori apporti dello Stato;
- risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati.

Sull'argomento, in particolare, il comma 11 dispone che, al fine di costituire il patrimonio della Fondazione e per la realizzazione del suo scopo, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale e gli enti ad essi succeduti possono devolvere risorse alla stessa Fondazione.

Inoltre, la Fondazione può avere accesso alle risorse del Programma operativo nazionale Ricerca e competitività FESR 2007-2013 e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici degli stessi programmi.

I commi 9 e 11 riguardano il patrimonio della Fondazione, nonché le ulteriori possibili entrate della stessa.

In base al comma 9, che reca una modifica formale, il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- apporti del MIUR e del MEF;
- ulteriori apporti dello Stato;
- risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati.

Sull'argomento, in particolare, il comma 11 dispone che, al fine di costituire il patrimonio della Fondazione e per la realizzazione del suo scopo, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale e gli enti ad essi succeduti possono devolvere risorse alla stessa Fondazione.

Inoltre, la Fondazione può avere accesso alle risorse del Programma operativo nazionale Ricerca e competitività FESR 2007-2013 e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici degli stessi programmi.

Il comma 12 dispone l'esenzione totale da ogni tributo e diritto per tutti i seguenti atti, che vengono effettuati in regime di neutralità fiscale:

- atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione;
- atti di conferimento e di devoluzione alla stessa.

I commi 13 e 14 dispongono in tema di restituzione della quota dei buoni studio.

In particolare, il comma 13 dispone che la Fondazione per il merito procede alla riscossione coattiva mediante ruolo (ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'articolo 17 del



D.Lgs. n. 46 del 1999) nel caso in cui il beneficiario dei buoni studio non ottemperi ai versamenti previsti.

Il comma 14 dispone che la restituzione della quota dei buoni studio avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del DPR 5 gennaio 1950, n. 180 (recante il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni).

Il comma 15 autorizza la spesa di complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2011 per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi dal 3 al 14. In particolare, 9 milioni costituiscono la dotazione del fondo per il merito degli studenti universitari e 1 milione è a favore della costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. Autorizza, inoltre, la spesa di 1 milione di euro a favore della Fondazione a decorrere dal 2012.



B) Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (cd. "Manovra finanziaria")

Articolo 10, commi 1-5 (Riduzione delle spese dei Ministeri), p. 30 - Articolo 10, commi 17 e 18 (Estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri), p. 31 - Articolo 16 (Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego), p. 32 - Articolo 18, commi 3, 5, da 6 a 9 (Interventi in materia previdenziale), p. 37 - Articolo 18, comma 22-bis (Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici superiori a determinati importi), p. 38 - Articolo 18, comma 22-ter (Posticipo delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di anzianità), p. 39 - Articolo 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare), p. 40.

Articolo 10, commi 1-5 (Riduzione delle spese dei Ministeri)

I commi da 1 a 5 dell'articolo 10 recano una serie di disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2012.

In dettaglio, il comma 2 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, le amministrazioni centrali dello Stato devono assicurare una riduzione della spesa sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto; gli importi di tale riduzione sono individuati nell'allegato C.

La suddetta riduzione di spesa, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, non opera tuttavia con riferimento (comma 1):

- al Fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- alle risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- al fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985
- alle risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali;
- al fondo per le aree sottoutilizzate (per il solo anno 2012).

Alle spese escluse non si applicano ovviamente neanche le successive disposizioni (commi da 3 a 5).

Ai fine della riduzione della spesa di cui al comma 2, spetta ai ministri competenti proporre con il disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014 gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'allegato C (comma 4).

Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta invece verificare gli effetti finanziari sui saldi di bilancio derivanti dai suddetti interventi.

Nelle more della definizione dei suddetti interventi correttivi da parte dei ministeri, viene tuttavia autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze ad accantonare e rendere



indisponibile un ammontare di spesa corrispondente a quello indicato nell'allegato C (comma 3).

Le somme accantonate e rese indisponibili dal MEF devono essere individuate nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato.

L'ipotesi in cui, a seguito della verifica predisposta del MEF, gli interventi correttivi predisposti dai ministri competenti non risultino adeguati al conseguimento dei prefissati obiettivi in termini di indebitamento netto è disciplinata dal comma 5.

In tal caso: il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri; con la legge di stabilità può essere disposta una corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili ai sensi del comma 3.

Articolo 10, commi 17 e 18 (Estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri)

I commi 17 e 18 dell'articolo 10 recano disposizioni concernenti l'estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri al 31 dicembre 2010.

Il comma 17 stabilisce che, al fine di provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, possa essere incrementato per l'anno 2011 il fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Deve comunque trattarsi di crediti:

- il cui pagamento rientra tra le regolazioni debitorie pregresse, in base ai criteri di contabilità nazionale;
- il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse con circolare n. 38 del 15 dicembre 2010.

L'incremento per l'anno 2011 del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi viene disposta mediante:

- utilizzo delle disponibilità, per l'anno 2011, del fondo sospesi con la Banca d'Italia di cui all'articolo 2, comma 250, ultimo periodo, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010);
- versamento al bilancio dello Stato di una quota - fino ad euro 2 miliardi di euro - delle risorse disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta.



Sempre con riferimento ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il comma 18 ne consente l'estinzione anche ai sensi dell'articolo 1197 del codice civile, in presenza:

- di richiesta del creditore;
- di parere conforme dell'Agenzia del demanio.

La disposizione consentirebbe in sostanza ai Ministeri di estinguere un debito attraverso la cessione di beni immobili e mobili statali destinati alla vendita o comunque alla dismissione. Tale procedura di estinzione dei debiti dei Ministeri risulterebbe essere facoltativo e, quindi, suscettibile di una valutazione caso per caso da parte del soggetto pubblico debitore nonché dell'Agenzia del Demanio. Detta valutazione dovrebbe concernere, da un lato, l'opportunità e la convenienza economica della diversa prestazione resa al creditore e, dall'altro lato, la verifica dell'assenza di situazioni debitorie in capo al creditore stesso che, ad esempio, potrebbero determinare la compensazione dei crediti.

Articolo 16 (Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego)

L'articolo 16 reca disposizioni volte a contenere le spese in materia di pubblico impiego.

Il comma 1 contiene una serie di interventi volti ad assicurare:

(1) il consolidamento delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013;

(2) ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per il 2013, 740 milioni di euro per l'anno 2014, 340 milioni di euro per l'anno 2015 e 370 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Le suddette finalità non vengono perseguite tramite l'inserimento nel provvedimento in esame di disposizioni immediatamente efficaci, bensì autorizzando il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le lettere da a) a g) elencano i possibili contenuti dei suddetti regolamenti di delegificazione.

La lettera a) autorizza dunque il Governo a disporre un'ulteriore proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti limitazioni del *turn over* nelle amministrazioni dello Stato, nelle agenzie fiscali, negli enti pubblici non economici, nonché negli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/115.

La proroga non potrà essere disposta nei confronti dei seguenti soggetti:

- Corpi di polizia,
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Sulla base della disposizione in esame sarebbe dunque possibile estendere anche all'anno 2014 i limiti alle assunzioni a tempo indeterminato già previste per gli anni 2010 e 2011 e poi estese agli anni 2012 e 2013.

In altri termini, anche nel 2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potrebbero procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non potrebbe eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

La lettera e) prevede la possibilità che l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori.

La lettera b) prevede la proroga al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime.

La lettera e) prevede la possibilità che, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori.

Ai sensi del comma 2, le disposizioni di cui alla lettera b) con riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

La lettera c) autorizza il Governo a fissare le modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017.

La lettera d) autorizza il Governo a semplificare, rafforzare e rendere obbligatorie le procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni.

La lettera f) autorizza il Governo ad includere tutti i soggetti pubblici tra i destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'art. 6 del decreto-legge 78/2010.

Sono espressamente escluse le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale.

La lettera g) autorizza il Governo ad adottare ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali.

A titolo esemplificativo, si elencano le seguenti misure:

- digitalizzazione e semplificazione delle procedure;



- riduzione dell'uso delle autovetture di servizio;
- lotta all'assenteismo, anche mediante l'estensione al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni, delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto-legge 112/2008.

Il comma 3 reca la clausola di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i casi in cui:

- i provvedimenti previsti dal comma 1 non vengano adottati, ovvero
- si verifichino risparmi di spesa minori.

Nel caso di specie, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

Dalle predette riduzioni sono esclusi:

- il Fondo per il finanziamento ordinario dell'università;
- le risorse destinate alla ricerca;
- le risorse destinate al finanziamento del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- le risorse destinate all'istruzione scolastica;
- il Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
- le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.

Il comma 4 autorizza le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 ad adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Alle Università resta applicabile la disciplina speciale sulla programmazione triennale di cui alla legge n. 311/2004.

Viene fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del provvedimento in esame, in materia di razionalizzazione dell'approvvigionamento di beni e servizi della pubblica amministrazione.

- la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate;
- i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

Le eventuali economie aggiuntive così realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%,



per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei trattamenti accessori collegato alla *performance* individuale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tale disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Le suddette eventuali economie aggiuntive sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di razionalizzazione e i conseguenti risparmi.

I risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.

Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri la verifica viene effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato, per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC (Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile) e degli uffici centrali di bilancio e dal Dipartimento della funzione pubblica.

Ai sensi del comma 6, i piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Il comma 7 prevede che qualora, per qualsiasi ragione inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti alle disposizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 22, del decreto-legge 78/2010, i medesimi effetti finanziari sono recuperati con misure di carattere generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.

La disposizione in esame sembrerebbe dunque voler garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in caso di provvedimento giurisdizionale che accolga uno dei ricorsi presentati avverso i provvedimenti attuativi del taglio agli stipendi più alti disposti dal decreto-legge 78/2010, con riferimento al pubblico impiego.

Il comma 8 disciplina invece il caso in cui venga dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni sulla base delle quali pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 abbiano adottato provvedimenti in materia di personale, quali inquadramenti, promozioni e assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato.

In tal caso:

- il provvedimento in questione è nullo di diritto;



- viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale;

- il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.

Viene fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 2126 c.c. in relazione alle prestazioni eseguite.

Il comma 9 riscrive l'art. 55, comma 5, del decreto legislativo 165/2001, che attualmente prevede che l'Amministrazione disponga il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.

La nuova disciplina prevede:

- che, nel valutare l'opportunità di disporre il controllo, le pubbliche amministrazioni devono valutare la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo;

- che il controllo è necessariamente richiesto sin dal primo giorno solo se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative;

- che il decreto ministeriale che determina le fasce orarie di reperibilità rechi altresì il regime delle esenzioni dalla reperibilità (cosa che di fatto già avviene, cfr. D.M. 18 dicembre 2009, n. 206);

- che, qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione;

- che, nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Il comma 10 estende la suddetta disciplina anche al personale non contrattualizzato (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ecc.).

Il comma 11 interviene ad integrare quanto già previsto dall'art. 72, comma 11, del decreto-legge 112/2008, come modificato dall'art. 17, comma 35-*novies* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, il quale prevede che, per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 possono, a



decorrenza dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di 6 mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Il comma 11 in esame prevede che la pubblica amministrazione non debba fornire ulteriori motivazioni, qualora essa abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

Articolo 18, commi 3, 5, da 6 a 9 (Interventi in materia previdenziale)

Il comma 3 concerne la perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali.

Si prevede che, per gli anni 2012 e 2013 (cioè, con riguardo agli anni di riferimento 2011 e 2012), l'indice di perequazione non si applichi in alcuna misura per la fascia di importo dei trattamenti superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS e si applichi nella misura del 70 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Si ricorda che la perequazione automatica viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. Tale percentuale è applicata - fatte salve le modifiche transitorie di cui al presente comma 3:

- nella misura del 100 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 90 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo
- nella misura del 75 per cento per la fascia di importo dei trattamenti superiore a cinque volte il medesimo trattamento minimo.

Il meccanismo di rivalutazione si applica tenendo conto dell'importo complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dal medesimo soggetto. L'aumento derivante dalla rivalutazione viene attribuito, per ciascun trattamento, in misura proporzionale all'importo del medesimo trattamento rispetto all'ammontare complessivo.]

Il comma 5 introduce, con riferimento ai trattamenti pensionistici in favore dei superstiti aventi decorrenza iniziale in data successiva al 31 dicembre 2011, un criterio di



eventuale riduzione della misura per il caso in cui il matrimonio con il dante causa fosse stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a 20 anni.

In tale ipotesi, il trattamento è ridotto nella misura del 10 per cento per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10; per le frazioni di anno, la riduzione percentuale è determinata proporzionalmente.

Il criterio di riduzione si applica per tutte le forme pensionistiche obbligatorie di base - tranne quelle relative ai liberi professionisti -. Viene esclusa l'applicazione nell'ipotesi di presenza di figli di minore età o studenti oppure inabili.

I commi da 6 a 9 recano alcune norme di interpretazione autentica - aventi, quindi, effetto retroattivo -, concernenti i criteri di calcolo, vigenti in passato, della perequazione automatica dell'indennità integrativa speciale dei trattamenti pensionistici degli ex dipendenti pubblici. Esse chiariscono che l'indennità suddetta era assoggettabile alla normale perequazione automatica dei trattamenti pensionistici - la quale prevede, oltre determinate fasce di importo, un adeguamento solo parziale al costo della vita - anche dopo il compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e dopo la decorrenza della liquidazione del trattamento in favore dei superstiti. Una norma di salvezza di alcuni trattamenti è posta dal comma 9.

Articolo 18, comma 22-bis (Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici superiori a determinati importi)

Il comma 22-bis dispone un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie nella seguente modalità:

- per gli importi che superino i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro, il contributo è pari al 5% della parte eccedente il predetto importo;
- per la parte eccedente i 150.000 euro pari al 10%.

In ogni caso, a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere inferiore a 90.000 euro lordi annui.

La norma in esame si applica a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014.

La norma in commento, inoltre, stabilisce che ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui:

- al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 563, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 23, lettera b), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche



- diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del D.Lgs. C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691;
- al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi;
 - al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari";
 - i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale, nonché degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";
 - la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in tema di "Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali";
 - le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.

Ai fini applicativi, si prevede che la trattenuta relativa al contributo qui esaminato viene applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Inoltre, viene preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato.

La norma attribuisce poi all'INPS, sulla base dei dati del Casellario centrale dei pensionati, il compito di fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione.

Infine, la disposizione prevede che le somme trattenute dagli enti vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro il quindicesimo giorno dalla data di erogazione del trattamento su cui è effettuata la trattenuta.

Articolo 18, comma 22-ter (Posticipo delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di anzianità)

Il comma 22-ter, introducendo un periodo alla fine del comma 2 dell'articolo 12 del D.L. 78/2010, posticipa la decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità.

L'articolo 12, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010 ha disposto, rispettivamente, per i soggetti che, a decorrere dal 2011 maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia (comma 1) e alla pensione di anzianità (comma



2), che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari:

- per i lavoratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento;
- per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS, 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

La modifica prevede che i soggetti richiamati che maturino i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (cioè raggiungano i 40 anni di contributi versati) conseguano il diritto alla decorrenza con un posticipo ulteriore pari a:

- un mese dalla data di maturazione dei requisiti previsti rispetto a quelli stabiliti dallo stesso comma 2 per i soggetti che maturino i requisiti nel 2012;
- due mesi per i soggetti che maturino i requisiti nel 2013;
- tre mesi per i soggetti che maturino i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Per il personale della scuola resta fermo quanto stabilito dall'articolo 59, comma 9, della L. 449/1997.

Articolo 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare)

L'articolo 33 istituisce una Società di gestione del risparmio (SGR), con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

I fondi istituiti dalla SGR possono non solo sottoscrivere le quote di tali fondi comuni d'investimento immobiliare, offerte su base competitiva a investitori qualificati per poter conseguire la liquidità necessaria realizzare gli interventi di valorizzazione, ma anche investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.

La norma prevede anche la liquidazione della società Patrimonio dello Stato s.p.a. (sottoposta al controllo dello Stato mediante partecipazione interamente e direttamente controllata dal Ministero dell'economia).

Il comma 1 dell'articolo prevede la costituzione una società di gestione del risparmio (SGR) per istituire di uno o più fondi d'investimento. La finalità è quella di partecipare ai fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi da Regioni, Province, Comuni, anche in forma



consorziate (ex art. 31 del D.lgs. n. 267/2000) ed altri enti pubblici, o da società interamente partecipate da tali enti, per partecipare o dismettere il patrimonio immobiliare disponibile.

Il capitale sociale - pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 - è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e finanze.

La costituzione è effettuata con decreto del Ministro dell'economia, la cui pubblicazione *“fa luogo ad ogni adempimento di legge”*.

I fondi istituiti dalla SGR:

- sottoscrivono le quote dei fondi comuni d'investimento immobiliare offerte, su base competitiva a investitori qualificati, per realizzare la liquidità necessaria agli interventi di valorizzazione;

- investono direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni;

- possono altresì partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione (le relative modalità possono essere stabilite con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanza).

Il comma 2 della disposizione stabilisce che, ai fondi d'investimento immobiliare degli enti locali possono essere apportati beni immobili e diritti con le procedure previste dall'art. 58 del d.lgs. 112/2008, a fronte della correlata emissione di quote, nonché quelli trasferiti ai sensi del d.lgs. 85 del 2010 (c.d. sul federalismo *“demaniale”*).

Lo stesso comma 2, secondo periodo, dispone che gli apporti dei beni o degli immobili abbiano come condizione preliminare progetti di utilizzo o di valorizzazione (proposti anche dai privati) approvati con delibera dell'ente, previo esperimento di procedura di selezione di evidenza pubblica da parte della SGR.

In caso di beni individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d. lgs n. 85 del 2010 (elenchi dei beni da attribuire, approvati con D.P.C.M), la domanda (di acquisizione, di cui al successivo comma 4 del medesimo art. 3) può essere motivata dal trasferimento dei beni qui disciplinato.

Il successivo periodo del comma 2 in esame abroga l'articolo 6 del decreto legislativo 85 del 2010, che recava disposizioni per la valorizzazione dei beni di investimento immobiliare.

In particolare, per favorire la massima valorizzazione dei beni trasferiti e per promuovere la capacità finanziaria degli enti territoriali, il comma 1 stabiliva che i beni trasferiti agli enti territoriali, previa loro valorizzazione, potessero essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare. La Cassa depositi e prestiti era autorizzata a



partecipare a tali fondi ed agli apporti di beni immobili ai fondi si applicavano agevolazioni fiscali.

Il comma 2, infine, rende possibile anche ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 del d.l. 351 del 2001, l'apporto di beni ai fondi.

Ai sensi della citata norma il Ministro dell'economia è autorizzato a promuovere la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti che disciplinano le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.

Il comma 3 attesta la compatibilità dell'investimento nei fondi di cui al comma 1, con la normativa vigente sulla copertura delle riserve tecniche delle assicurazioni, di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP (n. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011), alle condizioni ed ai limiti previsti.

Il comma 3 riserva altresì, per gli anni 2012, 2013 e 2014, il 20% del piano di impiego dei fondi disponibili per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, previsto dall'articolo 65 della legge 153 del 1969, alla sottoscrizione delle quote di tali fondi d'investimento immobiliare.

Ai sensi dell'art. 65 citato, gli enti pubblici e le persone giuridiche private che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente piani di impiego dei fondi disponibili (*i.e.* somme eccedenti la normale liquidità di gestione). La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non può essere inferiore al 20 per cento di esse.

Anche la Cassa depositi e prestiti può partecipare ai fondi di cui al comma 1, mediante la modalità di cui all'art 3, comma 4 bis del decreto legge 5/2009.

Il comma 4 disciplina la destinazione funzionale dei beni conferiti ai fondi di cui al comma 2, disponendo che possa avvenire mediante accordi di programma (nonché sulla base della corrispondente legislazione regionale) da concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera che promuove la costituzione dei fondi.

Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

L'apporto dei beni ai fondi viene sottoposto alla condizione sospensiva dell'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione. In particolare, i



soggetti apportanti (ex comma 1) non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo fino al completamento della valorizzazione dei beni trasferiti al fondo.

Il comma 5 detta la disciplina per gli immobili soggetti a vincoli di tutela in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), a cui si applicano gli articoli 12 e 112 del medesimo codice e l'art. 5 comma 5 del d. lgs n.85 del 2010.

Il comma 6 aggiunge un comma 9-*bis* all'art. 58 del d.lgs 112/2008 (*cf.*).

L'art. 58 disciplina il procedimento di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali, prescrivendo che - per procedere al relativo patrimonio immobiliare, ciascun ente individui i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. Gli elenchi hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Contro l'iscrizione è ammesso ricorso. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione.

Il comma 7 precisa che agli apporti ai fondi effettuati si applicano le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 14- *bis* della legge 86 del 1994, nonché gli artt. 1, 3, e 4 del decreto legge 351 del 2001.

La legge 25 gennaio 1994, n. 86 istituisce e disciplina i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.

Ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 14-*bis* (Fondi istituiti con apporto di beni immobili) gli apporti al fondo non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. Inoltre, per l'insieme degli apporti e delle eventuali successive retrocessioni, è dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che è liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.



Infine il comma 8 dispone lo scioglimento e la liquidazione, ai sensi del codice civile, della società Patrimonio dello Stato s.p.a. entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.



C) Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (cd. "Manovra-bis")

Articolo 1, commi 16 e 17 (Trattenimenti in servizio), p. 45 - Articolo 1, commi 18, 19 e 29 (Mobilità), p. 46 - Articolo 1, commi 22 e 23 (Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto), p. 47 - Articolo 1, comma 32 (Criteri di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici), p. 49 - Articolo 1, comma 33 (Livellamento remunerativo Italia-Europa), p. 50 - Articolo 2, comma 1 (Contributo di solidarietà), p. 50 - Articolo 2, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater (Aliquota IVA), p. 51 - Articolo 2, commi 35-bis e 35-ter (Utilizzo dei mezzi telematici nel processo civile), p. 51 - Articolo 2, comma 35-quinquies (Obbligo di pagamento del contributo unificato), p. 51 - Articolo 2, comma 35-sexies (Mediazione), p. 52 - Articolo 6, commi 2-3 e 3-bis (Disposizioni sul SISTRI), p. 52 - Articolo 11 (Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini), p. 53 - Articolo 18 (Voli in classe economica), p. 54

Articolo 1, commi 16 e 17 (Trattenimenti in servizio)

Il comma 16 estende al triennio 2012-2014 l'ambito di applicazione della norma – vigente finora con riferimento al triennio 2009-2011 – che consente alla pubblica amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano maturato un'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

L'esercizio della facoltà di risoluzione è ammesso con un preavviso di almeno sei mesi e nel rispetto delle norme sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici. In base all'art. 16, comma 11, del D.L. n. 98/2011, (v. *infra*), l'esercizio della facoltà in esame non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

Il comma 17 dell'art. 1 modifica la procedura relativa all'eventuale permanenza in servizio dei dipendenti pubblici, per un periodo massimo di un biennio, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi stabiliti. La disciplina finora vigente prevedeva che, ai fini della prosecuzione, il dipendente presentasse una richiesta all'amministrazione di appartenenza. Il comma 17 non prevede più la richiesta del dipendente ma una mera manifestazione di disponibilità dello stesso, in modo da consentire all'amministrazione un maggiore potere discrezionale in relazione alle proprie esigenze organizzative di ristrutturazione o di riduzione dei costi di personale, nonché di programmazione per l'acquisizione di nuove risorse dall'esterno. A fronte della dichiarazione di disponibilità da parte del lavoratore l'amministrazione – che non ha l'obbligo di fornire riscontro - ha la



facoltà di trattenere in servizio il dipendente tenuto conto, ad esempio, di specifiche professionalità acquisite in determinati ambiti.

Articolo 1, commi 18, 19 e 29 (Mobilità)

Il comma 18 dell'art. 1 prevede che, in relazione a determinate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, possono disporre il passaggio ad altro incarico di personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto.

Il dipendente passato ad altro incarico ai sensi della disposizione in esame conserva, fino alla data di scadenza dell'incarico ricoperto in precedenza previsto dalla normativa o dal contratto, il trattamento economico in godimento, a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.

Il comma 19 modifica la disciplina della mobilità volontaria nel pubblico impiego di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo che, a seguito dell'attivazione delle procedure di mobilità, il trasferimento del personale che ne faccia domanda possa essere disposto, anche se la vacanza di organico è presente in area diversa da quella di inquadramento. In particolare, il nuovo comma 2-bis dell'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 prevede ora che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità suddette, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni presso cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di appartenenza. Il trasferimento può essere disposto, come detto, anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

Il comma 29 dell'art. 1 prevede che, qualora sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 sono tenuti, su richiesta del datore di lavoro, ad effettuare la prestazione lavorativa in luogo e sedi diverse, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. La disposizione in esame non si applica ai magistrati. Le esigenze tecniche, organizzative e produttive devono essere motivate con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione (v. art. 16, comma 4, D.L. n. 98/2011,



infra). Nel periodo transitorio, il trasferimento sarà consentito nell'ambito del territorio regionale di riferimento, ad eccezione del personale del Ministero dell'interno, che potrà essere trasferito anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. Si rileva, peraltro, che non è espressamente prevista una deroga all'art. 21 della legge n. 836/1973, che dispone a favore del dipendente trasferito una indennità di prima sistemazione oltre ai rimborsi per trasporto di mobili e masserizie nella nuova sede di servizio.

Articolo 1, commi 22 e 23 (Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto)

I commi 22 e 23 modificano i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, come disciplinati dall'art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140.

Poiché la tecnica legislativa adottata consiste in una modifica della normativa previgente di cui al citato D.L. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, l'ambito di applicazione della novella, rimanendo lo stesso della disciplina previgente, comprende tutte le cessazioni dal servizio e tutti i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, erogati dall'INPDAP con la sola esclusione delle deroghe espressamente contemplate

Devono intendersi ricompresi nell'ambito di applicazione della norma anche i dipendenti di quegli enti che, pur avendo perso la natura di pubbliche amministrazioni, hanno comunque conservato trattamenti di fine servizio diversi dal trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile.

Le prestazioni erogate dall'Inpdap riguardate dalla novella legislativa sono:

- l'indennità di buonuscita (IBU) di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1032;
- l'indennità premio di servizio (IPS) di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 152;
- il trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'art. 2, commi 5-8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 come modificato dall'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 26, commi 18-20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con disciplina di dettaglio contenuta nel DPCM 20 dicembre 1999, successivamente modificato.

Per effetto della novella, sono previsti tre termini di liquidazione delle prestazioni a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro.

in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, continua a trovare applicazione il termine breve che prevede che la prestazione debba essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l'ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all'Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima



rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

- raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d'ufficio disposto dall'amministrazione di appartenenza);
- cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare n. 30 del 1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all'ipotesi di cessazione per limiti di servizio).

Nei casi rientranti nel termine in esame l'Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, Decorso tale termine, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.

Infine, la prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell'ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:

- le dimissioni volontarie;
- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego etc.).

Nei casi rientranti nel termine in esame l'Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, durante i 24 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

L'introduzione dei nuovi termini di pagamento lascia inalterata la modalità di erogazione rateale introdotta dall'art. 12, commi 7-9, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto, in caso di prestazione di importo superiore a 90.000 euro, il pagamento della seconda rata e della eventuale terza rata avviene a distanza, rispettivamente, di un anno e di due anni dai nuovi termini di liquidazione sopra indicati.



Il comma 22 prevede che i nuovi termini di liquidazione decorrono con effetto dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto stesso. Sono, pertanto, interessati dai nuovi termini di pagamento tutti coloro che sono cessati o che cesseranno dal servizio successivamente al 12 agosto 2011 e che non sono riguardati dalla disciplina derogatoria illustrata di seguito.

Non sono interessate dai nuovi termini le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina:

- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all'applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.

Per il personale interessato dalle deroghe, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d'ufficio disposto dall'amministrazione di appartenenza) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;

2) termine di 6 mesi (+ 3 mesi) per tutte le altre casistiche.

Articolo 1, comma 32 (Criteri di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici)

Il comma 32 modifica i criteri di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico sia stato titolare di un incarico dirigenziale per un periodo inferiore al minimo generale di tre anni a causa del conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo, prevedendo che in tali casi l'ultimo stipendio (ossia il parametro preso come riferimento per la base pensionabile) sia



costituito dall'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico di durata inferiore a tre anni.

Articolo 1, comma 33 (Livellamento remunerativo Italia-Europa)

Il comma 33 precisa l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 98 del 2011 - ai sensi del quale il trattamento economico di titolari di cariche elettive e i vertici di enti e istituzioni non può superare la media, ponderata rispetto al PIL, degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell'area euro – che riguarda anche i dirigenti di prima fascia e i direttori generali degli enti e i titolari degli uffici equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.

Articolo 2, comma 1 (Contributo di solidarietà)

I commi 1 e 2 dell'originario decreto-legge introducevano, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga all'articolo 3 dello Statuto del contribuente, un contributo di solidarietà a carico dei contribuenti con reddito complessivo superiore a 90.000 euro lordi annui. In sede di conversione, per effetto della modifica apportata:

- vengono soppresse le disposizioni con cui il decreto-legge in esame n. 138 del 2011 istituiva il c.d. contributo di solidarietà (pari al 5 per cento della parte eccedente il reddito complessivo di importo superiore a 90.000 euro annui fino a 150.000 euro ed al 10 per cento della parte eccedente i 150.000 euro);

- vengono ripristinate le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, e dall'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011 (concernenti, rispettivamente, i lavoratori dipendenti pubblici ed i pensionati) già abrogate dal testo originario del decreto in esame. Dette disposizioni, pertanto, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014 (comma 1).

Si ricorda in merito che l'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, ha previsto, fra l'altro, per i dipendenti pubblici una specifica riduzione del trattamento economico superiore a 90.000 euro lordi per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

Più in dettaglio, la norma citata ha previsto la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009), nei seguenti termini:



~ per importi superiori a 90.000 euro lordi annui, riduzione del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro;

~ per importi superiori a 150.000 euro lordi annui, riduzione del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro.

In ogni caso, a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Inoltre, la riduzione del 5 e del 10 per cento prevista non opera ai fini previdenziali.

Articolo 2, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater (Aliquota IVA)

La norma determina un incremento dell'aliquota ordinaria IVA che passa dal 20% al 21% della base imponibile dell'operazione, con effetto dal 17 settembre 2011. La variazione dell'aliquota non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti di cui all'art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 (tra i quali gli istituti universitari, le unità sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico) per i quali sia stata già emessa fattura alla data del 17 settembre 2011.

Articolo 2, commi 35-bis e 35-ter (Utilizzo dei mezzi telematici nel processo civile)

Il comma 35-ter modifica l'art. 125 c.p.c., disponendo che, qualora l'atto provenga dal difensore (e non personalmente dalla parte), esso deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax del difensore stesso. E' inoltre modificato l'art. 126 c.p.c., disponendo che tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate a mezzo fax o posta elettronica certificata.

Il comma 35-bis modifica l'art. 13 del Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) prevedendo una sanzione per la parte che dà luogo al processo e che non rispetta le disposizioni inerenti l'uso dei mezzi telematici. Pertanto, quando il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ovvero quando la parte non indica il proprio codice fiscale, l'importo del contributo unificato è aumentato della metà.

Articolo 2, comma 35-quinquies (Obbligo di pagamento del contributo unificato)

La disposizione in esame modifica l'art. 13 del testo Unico sulle spese di giustizia, prevedendo l'assoggettamento all'obbligo di pagamento del contributo unificato per alcune tipologie di cause finora esenti, come le cause di lavoro e previdenziali.



Per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (quale che ne sia il valore) è dovuto un contributo pari a 37 euro. Per le cause di lavoro o riguardanti il pubblico impiego il contributo è dovuto in ragione del valore ridotto alla metà; per i giudizi di legittimità non sono previste riduzioni.

Articolo 2, comma 35-sexies (Mediazione)

La disposizione in esame modifica l'art. 8, comma 5, D.lgs. n. 28/2010, prevedendo che il giudice condanna al versamento all'entrata del bilancio dello stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato previsto per il giudizio intrapreso successivamente al mancato tentativo di mediazione, la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 (fattispecie per le quali è obbligatoria la mediazione), non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.

Articolo 6, commi 2-3 e 3-bis (Disposizioni sul SISTRI)

I commi 2, 3 e 3-bis, introducono norme volte ad agevolare la progressiva entrata in operatività del SISTRI.

Il nuovo comma 2, al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per agevolare la progressiva entrata in operatività del SISTRI e delle tecnologie connesse al sistema, prevede che il Ministero dell'ambiente, attraverso il concessionario SISTRI, assicuri per un certo periodo - dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e sino al 15 dicembre 2011 - la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche per una semplificazione delle attuali tecnologie. Tale verifica dovrà effettuarsi anche mediante test di funzionamento che prevedano la più ampia partecipazione degli utenti e la collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. f-octies del decreto-legge n. 70/2011 relativo alla specifica proroga per i piccoli produttori di rifiuti speciali pericolosi, viene introdotta un'ulteriore proroga fino al 9 febbraio 2012 identica per tutti i soggetti per i quali il DM 26 maggio 2011 aveva, invece, indicato diverse scadenze temporali, scaglionate a seconda della dimensione dell'impresa e della tipologia di rifiuti.

Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare con il concerto con il Ministro per la semplificazione normativa e dopo aver consultato le categorie interessate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l'individuazione di specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, tenendo conto della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, ai fini della tracciabilità, applicare le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.



Il comma 3-*bis* introduce alcune modalità operative semplificate prevedendo che gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare i propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.

Articolo 11 (Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini)

Prima che intervenisse il D.L. n. 138/2011 il tirocinio poteva essere attivato sulla base di apposite convenzioni stipulate fra l'ente promotore e l'azienda ospitante; in seguito alle modifiche i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti, in via preventiva, dalla normativa regionale. La riserva regionale consegue alla circostanza che in materia di formazione la competenza è di tali organi come sottolineato ripetutamente dalla giurisprudenza costituzionale e in particolare nella sentenza n. 50/2005.

La manovra all'art. 11 citato prevede inoltre che:

a) i tirocini formativi e di orientamento non curriculari riguardano soltanto i giovani neo diplomati o neo laureati e devono essere promossi non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio e non possono durare per un periodo superiore a 6 mesi (proroghe comprese);

b) si esclude l'applicazione di tale disposizione per i tirocini attivati in favore di alcune categorie: i disabili, gli invalidi fisici e quelli psichici e sensoriali, per i quali resta in vigore la disciplina specifica prevista dall'art. 11 L. 68/1999, i tossicodipendenti, i soggetti in trattamento psichiatrico, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione;

c) sono altresì esclusi dal nuovo dettato normativo i tirocini formativi e di orientamento curriculari.

Questi ultimi si riferiscono ai percorsi inseriti in un programma di alternanza scuola-lavoro o nelle scuole professionali, con apprendimento di natura professionale per i quali la nota del Ministero del Lavoro del 14 gennaio 2007 escludeva anche l'obbligo della comunicazione anticipata al centro per l'impiego prevista dall'art. 1, co. 1180, della legge n. 296/2006.

Alla luce di quanto appena riferito il personale ispettivo è tenuto a verificare, nel corso degli accessi, se il tirocinio attivato all'entrata in vigore del D.L. n. 138/2011 (13 agosto 2011) presenti i requisiti soggettivi ivi contemplati. In mancanza dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative previste per tale ipotesi ed il recupero dei contributi così omessi.



In materia, il Ministero del Lavoro è intervenuto con la circolare n. 24 del 12 settembre 2011, chiarendo che la norma non è retroattiva: le disposizioni introdotte dal decreto legge non riguardano i tirocini avviati o approvati prima del 13 agosto 2011, che proseguiranno seguendo la normativa precedente e fino alla loro scadenza.

Articolo 18 (Voli in classe economica)

L'articolo 18 stabilisce che determinate categorie di soggetti pubblici che per esigenze di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo per gli spostamenti all'interno dell'Unione europea, debbano viaggiare in classe economica. Ai sensi del primo periodo tale obbligo si applica ai seguenti soggetti:

- parlamentari;
- amministratori pubblici;
- dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche ad ordinamento autonomo;
- amministratori, dipendenti e componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti e di altri enti pubblici;
- commissari straordinari.

Per alcuni dei soggetti elencati, la normativa vigente già prevede un obbligo simile, configurato in termini più stringenti rispetto a quanto non faccia la disposizione in esame (tale normativa è comunque fatta salva dal secondo periodo della disposizione in esame).

L'art. 1, comma 216, della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) prevede infatti che al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica (indipendentemente dal fatto che la destinazione sia all'interno o all'esterno dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa).

Tale disposizione riguarda dunque tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.



Successivamente, l'art. 1, comma 468, della legge finanziaria per il 2007 (legge 23 dicembre 2006, n. 296) ha previsto che l'obbligo di volare in classe economica non si applica:

- al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché
- ai voli transcontinentali superiori alle 5 ore.

Il terzo periodo della disposizione in esame modifica il suddetto art. 1, comma 468, della legge finanziaria per il 2007, eliminando il riferimento al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate. Tali soggetti dovranno dunque d'ora in avanti volare in classe economica.

Rimane invece in vigore la possibilità di volare in classe più elevata per i voli transcontinentali superiori alle 5 ore (indipendentemente dalla qualifica).

Alla luce della disposizione in esame, sembrerebbe dunque che si configurino due differenti regimi normativi:

- il personale di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, che deve viaggiare sempre in classe economica, salvo che per i voli transcontinentali di durata superiore alle 5 ore;
- gli altri soggetti elencati dalla disposizione in esame, per i quali l'obbligo di volare in classe economica si applica ai viaggi all'interno del Consiglio d'Europa.



D) Legge 12 novembre 2011, n. 183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)

Articolo 4, commi 30-33 (Riduzione compensi CAF, sostituti di imposta), p. 56 - Articolo 4, comma 42 (Liquidazione spese processuali a favore delle PA), p. 56 - Articolo 4, comma 44 (Soppressione indennità e rimborsi per trasferimento di dipendenti pubblici), p. 57 - Articolo 4, comma 45 (Diritto di segreteria per la partecipazione a concorsi di dirigenti pubblici), p. 58 - Articolo 4, comma 46 (Pagamento diretto di canoni di locazioni dovuti da amministrazioni statali), p. 58 - Articolo 4, commi 48 e 49 (Trattamento economico del personale assegnato temporaneamente alle Autorità amministrative indipendenti), p. 58 - Articolo 4, commi 78 e 79 (Congedo dei professori e assistenti universitari per attività di studio e ricerca), p. 59 - Articolo 4, comma 82 (Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica), p. 60 - Articolo 5 (Età pensionabile), p. 61 - Articolo 6 (Dismissione di immobili pubblici), p. 63 - Articolo 11 (Programmazione della ricerca e premialità), p. 69 - Articolo 13, commi 1-4 (Semplificazione dei pagamenti), p. 70 - Articolo 15, comma 1 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse), p. 72 - Articolo 16 (Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici), p. 74 - Articolo 22, comma 5 (Telelavoro), p. 78 - Articolo 33, comma 15 (Fondo di finanziamento ordinario delle università), p. 81 - Articolo 33, comma 27 (Fondo prestiti d'onore e borse di studio), p. 82.

Articolo 4, commi 30-33 (Riduzione compensi CAF, sostituti di imposta)

I commi da 30 a 33 dell'articolo 4 sono diretti, in estrema sintesi, a rideterminare i compensi spettanti per l'assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale (CAF), dai sostituti d'imposta e dai professionisti abilitati, nonché a sopprimere le disposizioni concernenti l'attribuzione dei compensi agli intermediari abilitati per la ricezione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni, e per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche.

Articolo 4, comma 42 (Liquidazione spese processuali a favore delle PA)

Il comma 42 dell'articolo 4 introduce, dopo l'articolo 152 delle Disposizioni per l'attuazione e transitorie del codice di procedura civile, il nuovo articolo 152- bis che stabilisce che, nelle liquidazioni delle spese del giudizio (art. 91 c.p.c.) a favore delle



pubbliche amministrazioni (come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, T.U. pubblico impiego), ove assistite da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20% degli onorari.

La novità consiste nell'aver stabilito espressamente, in tali ipotesi, il diritto al rimborso della P.A. delle spese processuali calcolate con il tariffario forense. Nella giurisprudenza attuale, invece, ove la pubblica amministrazione risulti vittoriosa in una causa senza essersi avvalsa di un avvocato viene riconosciuto al massimo un rimborso delle spese vive.

Articolo 4, comma 44 (Soppressione indennità e rimborsi per trasferimento di dipendenti pubblici)

Il comma 44 sopprime alcune indennità e rimborsi attualmente vigenti in relazione al trasferimento dei dipendenti statali, ad esclusione del personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico.

In particolare:

- vengono sopresse le indennità ed i rimborsi previsti dagli articoli 18, 19, 20 e 24 della L. 18 dicembre 1973, n. 836. I richiamati articoli regolamentano l'erogazione, rispettivamente, dell'indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio; del rimborso delle spese di viaggio; il rimborso delle spese per il trasporto di mobili e masserizie; l'indennità per il trasporto di mobili da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello stesso Comune;
- viene disposto che l'indennità di prima sistemazione, di cui all'articolo 21 della stessa L. 836/1973, sia dovuta solamente nel caso in cui ci sia un effettivo mutamento della residenza del dipendente, a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio.

La disposizione, contestualmente, provvede a sopprimere le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Si segnala, al riguardo, che mentre il testo del comma in esame e la relazione illustrativa al provvedimento affermano che le disposizioni in esame trovano applicazione nei confronti dei soli dipendenti statali, la relazione tecnica di accompagnamento intende come personale interessato quello appartenente alle pubbliche amministrazioni, ampliando con ciò l'ambito soggettivo di riferimento.



Articolo 4, comma 45 (Diritto di segreteria per la partecipazione a concorsi di dirigenti pubblici)

Il comma 45 istituisce un diritto di segreteria (di importo compreso tra 10 e 15 euro, determinato nel bando), quale contributo per sostenere le spese delle procedure concorsuali, da parte dei partecipanti a concorsi di reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione di Regioni, Province autonome ed enti locali (nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale di loro competenza).

Articolo 4, comma 46 (Pagamento diretto di canoni di locazioni dovuti da amministrazioni statali)

Il comma 46 dell'articolo 4 reca una disposizione finalizzata a semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove ciò non già avvenga, dei canoni di locazione, censi, canoni, livelli ed altri oneri dovuti da parte delle amministrazioni statali.

A tal fine si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, siano stabiliti i tempi e le modalità per il trasferimento alle amministrazioni interessate delle relative risorse finanziarie, nonché il subentro delle stesse amministrazioni alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.

Articolo 4, commi 48 e 49 (Trattamento economico del personale assegnato temporaneamente alle Autorità amministrative indipendenti)

Il comma 48 prevede il divieto, per le Autorità amministrative indipendenti, così come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 [3], di erogare indennità, compensi o altri emolumenti al personale delle pubbliche

³ Si ricorda che l'articolo 1, comma 3, della L. 196/2009 ha disposto che la ricognizione degli enti e degli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT è operata annualmente dallo stesso Istituto con proprio provvedimento e pubblicata nella *G.U.* entro il 30 settembre di ogni anno. In particolare, il Comunicato ISTAT 24 luglio 2010 ha elencato come Autorità amministrative indipendenti:

- l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- il Garante per la protezione dei dati personali.



amministrazioni, individuate dallo stesso ISTAT, in posizione di comando, distacco - o analoga posizione - presso le richiamate Autorità, al fine di operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato percepito dal personale di ruolo delle stesse Autorità.

Ai sensi del successivo comma 49, le richiamate disposizioni trovano applicazione anche per le indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, già in godimento alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Allo stesso tempo, si stabilisce la disapplicazione delle clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorità precedentemente citate.

Articolo 4, commi 78 e 79 (Congedo dei professori e assistenti universitari per attività di studio e ricerca)

Il comma 78 riduce - dagli attuali due (professori) o cinque (assistenti) - ad un anno accademico in un decennio il congedo per attività di studio e di ricerca complessivamente fruibile dai professori e dagli assistenti universitari ai sensi dell'art. 17 del DPR 382/1980 [4], dell'art. 10 della L. 311/1958 [5] e dell'art. 8 della L. 349/1958 [6], disponendo, inoltre, che lo

Il successivo Comunicato ISTAT del 30 settembre 2011 ha aggiunto al richiamato elenco l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR, e la Commissione indipendente valutazione, trasparenza P.A. - CIVIT

4 Il primo e secondo comma dell'art. 17 del DPR n. 382 del 1980 stabiliscono che, al fine di favorire piena commutabilità fra insegnamento e ricerca, il rettore, con proprio decreto, può autorizzare i professori ordinari, ovvero i professori associati confermati, a domanda, secondo un criterio di rotazione, tenendo conto delle esigenze di funzionamento dell'università, e sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali, complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio. Il quinto comma dispone che per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 311 del 1958, ai sensi del quale quando le ragioni di studio e ricerca richiedono la permanenza all'estero, il professore universitario può essere collocato in congedo per un intero anno solare. In base alla norma richiamata, il congedo, sentita la Facoltà a cui il professore appartiene e accordato dal Ministro, non può essere riconfermato l'anno successivo.

5 In relazione alla citazione dell'art. 10 della legge n. 311 del 1958, si evidenzia che il comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'all. 1 allo stesso decreto, come modificato dall'all. C al D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore della stessa legge, limitatamente agli articoli da 1 a 7, 8 comma 1, e da 9 a 31. L'art. 10 citato non risulta, pertanto, più in vigore. Lo



stesso non può essere concesso oltre il trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Il rettore, nel concedere le autorizzazioni, tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università, inclusa quella di contenimento della spesa per i docenti in sostituzione. I conseguenti risparmi rimangono alle Università.

Il comma 79 prevede che le disposizioni dei commi da 74 a 78 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Articolo 4, comma 82 (Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

Il comma 82 prevede, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, del "Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica", destinato alle missioni "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria", "Ricerca e innovazione". Al Fondo affluiscono le economie di spesa derivanti dalle misure disposte dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica di cui all'art. 10, co. 2, del D.L. n. 98 del 2011 (L. 111/2011). In particolare, è specificato che il Fondo ha uno stanziamento di € 64,8 milioni nel 2012, € 168,4 milioni nel 2013, € 126,7 milioni dal 2014. Al riparto del Fondo fra le missioni si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

stesso articolo 10, peraltro, nonché l'art. 8 della legge n. 349 del 1958, affidano al Ministro la concessione del congedo e non al rettore.

6 L'articolo 8 della legge n. 349 del 1958 prevede che l'assistente, al quale sia stato conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra università o istituto di istruzione superiore, è collocato in congedo senza assegni. A sua richiesta, può essere collocato in tale posizione, anche nel caso d'incarico conferito nella stessa università o istituto, in rapporto alle esigenze di servizio e qualora il Ministro ne riconosca l'opportunità. In entrambi i casi il congedo non può protrarsi oltre tre anni accademici. L'articolo specifica che, per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, il Ministro può concedere all'assistente un congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni. L'assistente non può fruire, nel decennio, di congedo per incarico d'insegnamento o per motivi di studio e di ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a cinque anni. Il periodo trascorso in congedo è valutato ai fini della progressione in carriera.



Articolo 5 (Età pensionabile)

La disposizione, ferma restando la normativa vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre) e di adeguamento all'incremento delle aspettative di vita, è volta a garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze.

Per quanto attiene alla disciplina concernente l'elevamento dei requisiti anagrafici per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita, si ricorda che il comma 2 dell'articolo 22-ter del D.L. 78/2009 aveva disposto un intervento di portata generale rivolto a tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati. Esso stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico italiano dovessero essere adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT e convalidato dall'EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti. L'attuazione della relativa normativa tecnica era demandata ad un apposito regolamento di delegificazione, da emanare entro il 31 dicembre 2014. In ogni caso, in sede di prima attuazione il richiamato incremento riferito ai 5 anni antecedenti non poteva superare i 3 mesi.

Successivamente, l'articolo 12, commi 12-bis - 12-quinquies, del D.L. 78/2010, ha dato attuazione alle disposizioni del richiamato articolo 22-ter, modificandole in alcune parti. In particolare, si prevede l'adeguamento con cadenza triennale dei requisiti di accesso ai trattamenti, al fine di adeguarli all'incremento della speranza di vita rilevato annualmente dall'ISTAT, entro il 30 giugno, a decorrere dal 2015. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi. Il secondo aggiornamento è previsto a decorrere dal 2019, mentre successivamente si procederà ad aggiornamenti con cadenza triennale. Per valori del requisito anagrafico superiori a 65 anni si dispone, poi, l'adattamento dei coefficienti di trasformazione, al fine di assicurare trattamenti pensionistici correlati alla maggiore anzianità lavorativa richiesta.

Da ultimo, l'articolo 18, comma 4, del D.L. 98/2011 ha modificato tale disciplina, in particolare disponendo l'anticipo al 1° gennaio 2013 (invece del 1° gennaio 2015) del primo adeguamento dei trattamenti pensionistici all'indice di speranza di vita. Allo stesso tempo, è stato disposto l'anticipo al 2011 (in luogo del 2014) dell'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita, richiamato in precedenza. Inoltre, viene posticipato al 31 dicembre di ciascun anno (in luogo del 30 giugno) l'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni; infine, attraverso l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 12-ter, viene eliminata la previsione che il secondo adeguamento fosse



calcolato su base biennale: tutti gli adeguamenti successivi al primo avranno pertanto cadenza triennale.

La modifica riguarda esclusivamente le pensioni di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

In particolare, si stabilisce che, a prescindere dalle misure del processo di elevamento richiamato in precedenza, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto nonché i requisiti anagrafici richiesti per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), della L. 243/2004, come modificati, per le lavoratrici, dall'articolo 22-*ter*, comma 1, del D.L. 78/2009 e dall'articolo 18, comma 1, del D.L. 98/2011, debbano essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026.

L'articolo 12, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010 ha disposto, rispettivamente, per i soggetti che, a decorrere dal 2011 maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia (comma 1) e alla pensione di anzianità (comma 2), che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari:

- per i lavoratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento;
- per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS, 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Successivamente, l'articolo 18, commi da 22-*ter* a 22-*quinquies*, ha modificato tale disciplina posticipando i termini di decorrenza. Più specificamente, è stato disposto che i soggetti interessati che maturino i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (cioè raggiungano i 40 anni di contributi versati) conseguano il diritto alla decorrenza con un posticipo ulteriore pari a:

- un mese dalla data di maturazione dei requisiti previsti rispetto a quelli stabiliti dallo stesso comma 2 per i soggetti che maturino i requisiti nel 2012;
- due mesi per i soggetti che maturino i requisiti nel 2013;
- tre mesi per i soggetti che maturino i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.



Inoltre, si prevede l'applicazione della normativa previgente nei confronti di un contingente di 5.000 lavoratori, riconducibili a specifiche categorie

Lo stesso articolo specifica altresì che, nel caso in cui, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti in virtù della disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita ai sensi del richiamato articolo 12 del D.L. 78/2010, l'età minima di accesso non fosse assicurata, sussiste comunque un ulteriore incremento dei requisiti stessi, realizzato con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanarsi entro il 31 dicembre 2023.

Tale previsione ha lo scopo di garantire, per i soggetti interessati in possesso dei richiamati requisiti che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze.

Infine, la norma in esame conferma la disciplina vigente di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010 per gli adeguamenti successivi a quanto previsto in precedenza.

Al riguardo, la relazione tecnica allegata al provvedimento osserva che l'articolo in esame costituisce, in sostanza, una norma di chiusura e che la condizione del possesso dei 67 anni di età, per i trattamenti in oggetto, liquidati a decorrere dal 2026, già dovrebbe essere insita nel prevedibile processo di elevamento dei requisiti.

La stessa relazione, infatti, sottolinea che, a normativa vigente, l'età minima di accesso al pensionamento, tenuto conto del regime delle decorrenze e sulla base della stima degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, raggiunge il valore di 67 anni per chi matura i requisiti minimi.

- nel 2016 per i lavoratori autonomi (accesso al pensionamento da metà 2017);
- nel 2022 per i lavoratori dipendenti e le lavoratrici del pubblico impiego (accesso al pensionamento dal 2023);
- nel 2024 per le lavoratrici autonome (accesso al pensionamento da metà 2025);
- nel 2025 per le lavoratrici dipendenti del settore privato (accesso al pensionamento dal 2026).

Articolo 6 (Dismissione di immobili pubblici)

L'articolo 6 autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a conferire o a trasferire beni immobili di proprietà dello Stato ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliari o a uno o più società (di gestione del risparmio) anche di nuova costituzione. I proventi netti derivanti dalle cessioni delle quote dei fondi o delle azioni delle società sono destinati alla riduzione del debito pubblico.



Sono conferiti o trasferiti gli immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e dalle caserme assegnate in uso alle forze armate.

Sono, invece, espressamente esclusi:

- gli immobili statali destinati ad uso residenziale;
- gli immobili statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, i quali ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la massima valorizzazione funzionale (D.Lgs. 85/2010, in materia di federalismo demaniale);
- gli immobili degli enti pubblici non territoriali (le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate con provvedimento dell'ISTAT, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 196/2009).

I beni immobili da conferire o trasferire sono individuati con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale; il primo di tali decreti deve essere emanato entro il 30 aprile 2012. I conferimenti o i trasferimenti degli immobili individuati sono disposti mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono anche stabiliti i criteri e le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della (o delle) società di gestione del risparmio, nonché per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del fondo e delle società.

Per l'attuazione della suddetta disposizione viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012

Il comma 2 dispone che i decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, con i quali si provvederà a definire le modalità delle cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle società, dovranno prioritariamente prevedere il collocamento mediante offerta pubblica di vendita, applicandosi - in quanto compatibili - le disposizioni di cui al decreto-legge n. 332/94 [7], recante norme per l'accelerazione delle

7 Il decreto-legge n. 332/94 delinea una procedura in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto di modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. In particolare sono contemplati: la possibilità della vendita mediante trattativa privata a società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato; l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze di poteri speciali e un limite massimo di possesso azionario nell'ambito delle suddette società; forme di pagamento rateale del corrispettivo non superiori a tre anni.



procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

In relazione ai poteri speciali, l'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 332/94 stabilisce che allo Stato possano essere conferiti poteri speciali onde salvaguardarne gli interessi fondamentali, in caso siano a rischio:

- in primo luogo, lo Stato ha il potere di opporsi sia all'acquisto di azioni che alla conclusione di patti da parte degli azionisti che detengono una determinata percentuale dei diritti di voto (pari al 5% o inferiore, se così stabilito);
- in secondo luogo, lo Stato può opporsi a talune decisioni prese dalle imprese, ad esempio riguardo a fusioni o scissioni aziendali.

Si segnala peraltro, che secondo la Commissione europea (parere motivato nell'ambito procedura d'infrazione n. 2009/2255) tali norme impongono restrizioni non giustificate alla libera circolazione dei capitali e al diritto di stabilimento (articoli 63 e 49, rispettivamente, del trattato sul funzionamento dell'UE). Le restrizioni sull'acquisto di azioni in determinate imprese, o le disposizioni a corollario di un sistema di poteri speciali che ne consentono l'attuazione pratica nei casi individuali, rendono meno attraenti gli investimenti diretti o di portafoglio nelle imprese in questione e possono scoraggiare potenziali investitori provenienti da altri Stati membri. Anche il potere di veto su decisioni fondamentali per il funzionamento di un'impresa può incidere negativamente e dissuadere gli investitori.

Al riguardo, nel marzo 2009 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso una sentenza, pertinente a una precedente causa italiana (C-326/07), confermando che i poteri di opporsi a questo tipo di attività non sono idonei al fine di salvaguardare gli interessi vitali dello Stato. Per quanto riguarda la possibilità di opporsi alle decisioni sulla gestione delle imprese, la Corte segnala la possibilità di stabilire un legame tra tale potere e la necessità di proteggere gli interessi dello Stato, ma ciò deve fondarsi su condizioni oggettive e verificabili.

Com'è noto, peraltro, gli Stati membri possono sempre giustificare tali misure, soggette a severe restrizioni a norma del trattato e precisate dalla giurisprudenza della Corte. In tal senso, la comunicazione della Commissione europea relativa ad alcuni aspetti giuridici attinenti agli investimenti intracomunitari (97/C 220/06) individua alcuni principi e criteri direttivi che gli Stati membri dovrebbero seguire nell'adottare tali misure. In particolare, la Commissione chiede che i provvedimenti nazionali in deroga alla normativa generale devono soddisfare quattro condizioni:

- essi devono applicarsi in modo non discriminatorio;
- essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico;
- essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito;
- non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.

Inoltre devono sussistere criteri obiettivi, stabili e resi pubblici, affinché il loro esercizio non sia lasciato alla discrezionalità delle autorità amministrative. E' infine richiesto che ciascun criterio sia declinato in modo preciso e concreto.



Il Ministero dell'economia e delle finanze può accettare come corrispettivo delle predette cessioni anche titoli di Stato.

Il comma 3 prevede che i proventi netti delle cessioni delle quote dei fondi o delle azioni delle società sono destinati alla riduzione del debito pubblico.

Nel caso di operazioni che riguardino immobili liberi, ovvero non locati, i proventi della cessione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e per tale via al riacquisto dei titoli in circolazione. Nel caso di operazioni che riguardino immobili locati i proventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio per l'acquisto di titoli di Stato da detenere fino alla scadenza: gli interessi da essi derivanti sono utilizzati dall'Agenzia per il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, né ad altro tributo o diritto di terzi.

Il comma 4 prevede che alle società di gestione del risparmio in esame si applica, in quanto compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le società di investimento immobiliare quotate (c.d. "SIIQ").

L'articolo 1, comma 134, della legge n. 296/2006 prevede l'obbligo per le SIIQ di operare una ritenuta del 20 per cento sui dividendi da distribuire ai soci: i soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Per quanto riguarda, invece, i conferimenti e i trasferimenti degli immobili ai fondi e alle società, la norma rimanda ai primi tre articoli del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 (prima "cartolarizzazione" immobiliare), in tema di ricognizione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di modalità per la cessione degli immobili [8].

8 Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'articolo 1 del decreto-legge n. 351 del 2001 ha previsto che l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individui, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile. Si prevede inoltre che



Il comma 5 stabilisce che la misura degli eventuali canoni di locazione è prevista dai decreti ministeriali sopra citati, sulla base della valutazione tecnica effettuata dall'Agenzia del Demanio. Gli stessi decreti indicano inoltre il contributo che le singole Amministrazioni devono corrispondere nel caso in cui utilizzino superfici maggiori rispetto ai piani di razionalizzazione predisposti ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 [9].

l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individui i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprietà dello Stato, nonché i beni ubicati all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli già attribuiti alle società suddette è effettuata anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi.

Il decreto-legge n. 351 ha introdotto la disciplina relativa alla privatizzazione mediante cartolarizzazione. La cartolarizzazione è una tecnica finanziaria intesa a consentire la conversione di attività non agevolmente negoziabili, quali gli immobili di proprietà pubblica, in strumenti finanziari più facilmente collocabili sui mercati. In particolare, gli immobili sono trasferiti ad una o più società a responsabilità limitata (c.d. società veicolo), appositamente costituite, che ne finanziano l'acquisto attraverso l'emissione di titoli o mediante finanziamenti acquisiti da terzi. La società veicolo versa l'importo raccolto attraverso tali operazioni, a titolo di "prezzo iniziale", agli enti che hanno ceduto gli immobili, quindi gestisce gli immobili e li rivende sul mercato. Il decreto disciplina, quindi, le procedure per la vendita di diverse categorie di immobili e di terreni attraverso la procedura di cartolarizzazione.

L'articolo 3, comma 15, prevede procedure finalizzate ad alienazioni di beni statali ad esito di processi di valorizzazione (anche mediante accordi di programma) con possibilità di riconoscere agli enti territoriali interessati dal procedimento di valorizzazione una quota, non inferiore al 5 % e non superiore al 15 %, del ricavato della vendita.

Altro strumento rilevante ai fini dei processi di valorizzazione del patrimonio pubblico è costituito dalla promozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di fondi comuni di investimento immobiliare previsto dall'articolo 4 del decreto-legge. I fondi sono costituiti conferendo o trasferendo beni immobili, a uso diverso da quello residenziale, dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali. I beni sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Tali decreti disciplinano, inoltre, le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo, nonché i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.

La valutazione dei beni conferiti o trasferiti è effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del Territorio, d'intesa con l'Agenzia del Demanio per gli immobili da essa gestiti.

9 L'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 ha introdotto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all'Agenzia del Demanio relativamente agli immobili da esse



Il comma 6 prevede che le eventuali maggiori entrate, fino ad una massimo di 5 milioni annui, derivanti dalla distribuzione di utili di esercizio e di riserve oppure da riduzioni di capitale delle società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze possono essere utilizzate per aumenti di capitale di società partecipate anche indirettamente dallo stesso Ministero o per la sottoscrizione di capitale di nuova costituzione.

Il comma 7 aggiunge il comma 8-bis all'articolo 33 (*Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare*) del decreto legge n. 98/2011.

L'articolo 33 del decreto-legge n. 98/2011 ha istituito una Società di gestione del risparmio (SGR), con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

I fondi istituiti dalla SGR possono non solo sottoscrivere le quote di tali fondi comuni d'investimento immobiliare, offerte su base competitiva a investitori qualificati per poter conseguire la liquidità necessaria realizzare gli interventi di valorizzazione, ma anche investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.

I fondi possono altresì – previo decreto attuativo del Ministero dell'economia e finanza – partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione.

La norma ha previsto inoltre la liquidazione della società Patrimonio dello Stato S.p.A.

Con il nuovo comma 8-bis ai fondi istituiti dalla SGR del Ministero dell'Economia attribuita la possibilità di acquistare immobili ad uso ufficio degli enti territoriali utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni, nonché altri immobili di proprietà degli stessi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico. Le azioni della SGR possono essere trasferite con D.M. a titolo gratuito all'Agenzia del Demanio; la SGR può avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia.

utilizzati, con l'obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni. Sono previsti, inoltre, obblighi di comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato. Sulla base di tali comunicazioni, l'Agenzia elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.



I commi 8 e 9 prevedono la possibilità di dismettere il patrimonio dello Stato all'estero con procedure semplificate, ossia con trattativa privata e in deroga al parere della Commissione Immobili del Ministero degli Affari Esteri di cui al DPR n. 18/67. Le relative risorse nette sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

Gli immobili da dismettere sono individuati nel piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero elaborato dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con l'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 1, comma 1311 della legge n. 296/06.

Articolo 11 (Programmazione della ricerca e premialità)

L'articolo 11 dispone che il MIUR assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli enti di ricerca sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (PNR), anche in sede di ripartizione della quota del 7% del fondo di finanziamento ordinario finalizzata al finanziamento premiale di specifici programmi, anche congiunti, proposti dagli stessi enti.

Al riguardo si evidenzia, preliminarmente, che già la legislazione vigente prevede un raccordo fra la programmazione generale e quella specifica di ciascun ente. Infatti, l'art. 2, comma 2, del d.lgs. 213/2009, con il quale si è proceduto al riordino degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, dispone che con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, sono adottati atti di indirizzo e direttive che individuano la missione e gli obiettivi di ricerca per ciascun ente, in coerenza con i contenuti del PNR e gli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, gli statuti degli enti specificano ed articolano la missione e gli obiettivi di ricerca.

Per quanto concerne il finanziamento, l'art. 4 dispone che la ripartizione del fondo ordinario di cui all'art. 7 del D.Lgs. 204/1998 è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva (nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'ANVUR). Dispone, altresì che, a decorrere dal 2011, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7% del fondo ordinario, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.

Per quanto concerne la programmazione strategica preventiva, l'art. 5 dispone che in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, i consigli di amministrazione dei singoli enti di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di



attività, aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal Ministero, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attività dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.

L'articolo dispone, altresì, che per il perseguimento delle finalità di coordinamento ed armonizzazione, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del PNR, svolge una funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico.

Articolo 13, commi 1-4 (Semplificazione dei pagamenti)

I commi da 1 a 4 dell'articolo 13, introdotto al Senato, apportano modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti degli enti territoriali contenuta nell'articolo 9, comma 3-*bis* del D.L. n. 185/2008.

Con particolare riferimento ai crediti vantati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, il legislatore ha introdotto il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del D.L. 185/2008, il quale reca la disciplina della certificazione, da parte degli enti territoriali debitori, dei crediti in questione nei confronti dei soggetti interessati ai fini della cessione *pro-soluto* dei medesimi crediti nei confronti di banche o intermediari finanziari.

In particolare, il comma 3-*bis* stabilisce che a partire dall'anno 2009 - su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale - nel rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno, certificano, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione. Le modalità di attuazione della certificazione dei crediti sono state dettate dal D.M. 19 maggio 2009.

In particolare, il comma 1, sostituendo il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto legge n. 185/2009:

- esclude gli enti del servizio sanitario nazionale dall'applicazione della disciplina della certificazione dei crediti contenuta nel medesimo comma 3-*bis* sopra illustrato;
- estende da venti a sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza del creditore il termine entro il quale le regioni e gli enti locali debitorici sono tenuti a certificare se il credito nei loro confronti vantato è certo liquido ed esigibile;
- introduce la previsione secondo la quale scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede alla certificazione la Ragioneria territoriale



dello Stato competente per territorio, la quale, ove necessario nomina un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente territoriale;

- prevede che la cessione dei crediti oggetto di certificazione avvenga nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 117 del Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs. n. 163/2006), sopra citata; ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1 e 7, comma 1 della legge sul contratto di *factoring*, legge n. 52/1991, relativi, rispettivamente, alla efficacia della cessione del credito nei confronti dei terzi e al fallimento del soggetto cedente.

In particolare, l'articolo 5 della citata legge n. 52/1991 prevede che qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;

b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;

c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 della medesima legge n. 52. Quest'ultima norma prevede, in proposito che l'efficacia della cessione verso i terzi, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.

Il medesimo comma 1, introducendo un nuovo comma *3-ter* dopo il comma *3-bis* dell'articolo 9 del decreto legge n. 185/2008, prevede che la certificazione dei crediti non può essere rilasciata, a pena di nullità:

a) dagli enti locali commissariati in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000),. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione ai crediti sorti prima del commissariamento. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può essere rilasciata in relazione ai crediti rientranti nella medesima gestione commissariale;

b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dei deficit sanitari.

Il comma 2 demanda le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* dell'articolo 9 del decreto legge n. 185/2008, come modificati dal provvedimento in esame, ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze, da adottarsi entro novanta



giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sentita la Conferenza Unificata Stato città ed autonomie locali. Fino all'entrata in vigore di tale decreto, rimangono valide le certificazioni prodotte in applicazione del citato D.M. 19 maggio 2009.

Il comma 3 introduce un nuovo comma *2-bis* all'articolo 210 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), relativo all'affidamento del servizio di Tesoreria, stabilendo che la convenzione che disciplina l'affidamento di tale servizio possa prevedere l'obbligo del tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti *pro-soluto* certificati dall'ente ai sensi della disciplina sopra illustrata del nuovo comma *3-bis* dell'articolo 9 del decreto legge n. 185/2008.

Infine, il comma 4 prevede che il citato obbligo del tesoriere trovi applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente all'entrata in vigore della legge di stabilità in esame.

Articolo 15, comma 1 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)

Il comma 1 in esame reca norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive che prevedono la semplificazione di procedimenti amministrativi con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti a carico dei privati.

A tale scopo viene novellato in più punti il testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000).

In primo luogo è introdotta la previsione della invalidità e inutilizzabilità delle certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione nei rapporti con organi della pubblica amministrazione stessa. Infatti, la lettera a), modificando l'articolo 40 del testo unico, introduce due nuovi commi prima del comma 1. Il primo (comma 01) prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. In luogo di tali certificazioni, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà).

Inoltre, viene posto l'obbligo di apposizione sui certificati, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (comma 02).

Si tratta di un rafforzamento di un principio già presente nel testo unico volto a limitare al massimo l'obbligo di certificazione dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Infatti, per quanto riguarda le certificazioni, le amministrazioni pubbliche



non possono richiederle se riguardano informazioni già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare (art. 43 TU). L'atto di notorietà è stato ormai sostituito, nei rapporti con la pubblica amministrazione, dalla dichiarazione sostitutiva, ad eccezione dei casi espressamente previsti per legge (art. 47).

La lettera *b*) reca una norma di coordinamento, sopprimendo la previsione circa l'obbligo di ammissione da parte della pubblica amministrazione dei certificati anche oltre la loro data di scadenza previa dichiarazione dell'interessato della perdurante validità delle informazioni in essi contenute (art. 41 TU).

La lettera *c*) novella l'art. 43 del TU prevedendo che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà) nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Attualmente, l'art. 43 del testo unico pone il divieto da parte delle amministrazioni pubbliche di richiedere certificati relativi a informazioni indicate nell'art. 46 già in loro possesso e che tali informazioni devono essere acquisite d'ufficio. Tale previsione è assorbita dalla novella apportata dalla lettera *a*) che ha previsto che le certificazioni sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive. Pertanto, sembrerebbe che la portata innovativa della disposizione consista nell'introdurre l'obbligo della dichiarazione sostitutiva anche per l'attestazione di atti o fatti già in possesso della pubblica amministrazione.

La lettera *d*) ricomprende espressamente le informazioni relative alla regolarità contributiva tra quelle acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni ovvero sottoposte a controllo.

Si ricorda in proposito che l'art. 71 TU prevede che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Le modalità di controllo sono modificate ad opera della lettera *e*) che novella l'art. 72 del TU. Le novelle apportate sono le seguenti:

- istituzione da parte di tutte le amministrazioni di un ufficio responsabile per tutte le attività di controllo e di accertamento di ufficio di cui all'art. 43 come novellato dalla lettera *c*);
- estensione delle competenze dell'ufficio anche alla predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'art. 58 del Codice dell'amministrazione digitale (si tratta delle convenzioni stipulate dalle amministrazioni titolari di banche dati telematiche con le amministrazioni interessate; esse sono volte a disciplinare le



modalità di accesso ai dati al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive).

- pubblicazione sul sito *internet* di ciascuna amministrazione delle misure organizzative realizzate per i controlli e per acquisizione di ufficio delle informazioni;
- l'inasprimento delle sanzioni per le amministrazioni che non rispondono alle richieste di controllo: la mancata risposta viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione, oltre a costituire violazione dei doveri d'ufficio.

La lettera *f)* amplia le fattispecie che costituiscono violazione dei doveri d'ufficio, disciplinate dall'art. 74 TU, comprendendovi l'accettazione di certificati o di atti di notorietà e il rilascio di certificati senza la dicitura prevista dal nuovo comma 02 dell'art. 40, introdotto dal comma in esame.

Articolo 16 (Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici)

Il comma 1 sostituisce l'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 [10], ridisegnando la procedura da attivare nel caso di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale all'interno delle amministrazioni pubbliche.

10 Il testo vigente dell'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale che riguardi almeno 10 dipendenti siano tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.

La comunicazione preventiva viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, a richiesta delle organizzazioni sindacali, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa



In particolare, la disposizione viene riscritta nei termini seguenti:

- al comma 1 si prevede che le pubbliche amministrazioni che abbiano situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n. 165, osservano le procedura di seguito prevista, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
- il comma 2 preclude la possibilità di assumere o instaurare qualsiasi rapporto di lavoro alle pubbliche amministrazioni che non abbiano compiuto la ricognizione annuale indicata al precedente comma;

amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

La procedura si conclude decorsi 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza dell'ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 469/1997. La procedura si conclude in ogni caso entro 60 giorni dalla comunicazione. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali.

Conclusa la procedura, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988.



- il comma 3 prevede che la mancata attivazione delle procedure, in ricorrenza dei presupposti, da parte del dirigente responsabile, è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare;
- al comma 4 si prevede l'obbligo del dirigente responsabile di dare informazione preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di comparto o di area;
- al comma 5 si prevede che, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, si procede:
 - all'applicazione dell'articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008, che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro (con preavviso di sei mesi) nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l'anzianità massima contributiva di 40 anni;
 - in subordine, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito regionale, tenendo conto dell'articolo 1, comma 29 del D.L. 138/2011 e del successivo comma 6 [11];
- al comma 6 si prevede che i contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. La disposizione, inoltre, richiama l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 30 del D.lgs. n. 165/2001, che disciplina il *passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse*;
- al comma 7 si prevede che entro 90 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, l'amministrazione dispone il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere

11 L'articolo 1, comma 29, del D.L. n. 138/2011, ha previsto che per una più razionale allocazione del personale pubblico, qualora sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, sono tenuti, su richiesta del datore di lavoro, allo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo e sedi diverse, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto.



ricollocato presso altre amministrazioni in ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità;

- infine, resta sostanzialmente immutato il comma 8, dove si stabilisce che dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, mentre il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988.

Si ricorda che il D.L. 78/2010 (articolo 9, comma 25) ha previsto una disciplina derogatoria dell'articolo 33, per le unità di personale che risultassero in soprannumero in esito al processo di riduzione disposto dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del D.L. 194/2009 [12].

Al successivo comma 2 della disposizione in esame, si prevede l'applicazione della nuova disciplina dell'articolo 33 (come sostituito dal precedente comma 1) anche nei casi di liquidazione degli enti dissestati di cui all'articolo 15 del D.L. 98/2011 [13].

12 In tal senso, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero non costituiscono eccedenza ai sensi dell'articolo 33 restando temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito di contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. La presenza di posizioni soprannumerarie viene bilanciata rendendo indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico.

Inoltre, l'articolo 9, comma 25 sopra citato contiene una previsione riguardante il personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiano, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 283/1998. Tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, vengono inquadrati, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali prestano servizio alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010.

13 L'articolo 15 del D.L. 98/2011 ha introdotto una disciplina generale per i casi di dissesto degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, restando comunque salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, come per gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale, a cui non si applica la norma qui richiamata.



Infine, il comma 3 prevede la non applicazione delle disposizioni esposte ai commi precedenti ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Articolo 22, comma 5 (Telelavoro)

Il comma 5 reca alcune misure intese a favorire il ricorso al telelavoro [14] anche con specifico riferimento ai disabili e ai lavoratori in mobilità.

Tale disciplina trova applicazione quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili ovvero l'ente stesso non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.

In tal caso, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa, i relativi organi decadono ed è nominato un commissario.

Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti, e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in violazione di tali disposizioni è nullo.

Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente; il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio (eventualmente con assegno *ad personam*, se il trattamento medesimo è superiore a quello previsto nell'ente di destinazione), limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nello stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato.

14 Tecnicamente, il telelavoro non si qualifica come un'autonoma tipologia contrattuale, quanto, appunto, in una modalità di svolgimento di una prestazione lavorativa che, potendo anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.

Il telelavoro può configurarsi come un'attività:

- di lavoro autonomo, quando il telelavoratore fornisce servizi in piena autonomia;
- parasubordinato, quando il telelavoratore presta la sua opera continuativamente nei confronti di un committente ma è comunque libero di organizzare la propria attività;
- subordinato, quando, anche se in luogo diverso dalla sede dell'unità produttiva, il telelavoratore presta la sua attività alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, senza alcuna autonomia.



La disposizione in esame, in particolare:

Nel settore pubblico, il telelavoro è disciplinato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70, recante il Regolamento di disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della L. 191/1998, e dall'Accordo-quadro del 23 marzo 2000. Si prevede che il ricorso al telelavoro debba consentire al lavoratore pari diritti ed opportunità rispetto ai lavoratori che operano in sede.

In particolare, l'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 70 stabilisce che il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefici, diretti e indiretti.

Il progetto deve definire (articolo 3, comma 4) la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacità di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.

Ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, del D.P.R. 70, l'Amministrazione assegna il dipendente al telelavoro sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva, che, fra l'altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro.

Inoltre, l'articolo 3, comma 5, dell'Accordo-quadro dispone, nell'ambito di ciascun comparto, la facoltà, per la contrattazione, di disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specificità del comparto e, in particolare:

- criteri generali per l'esatta individuazione del telelavoro rispetto ad altre forme di delocalizzazione;
- criteri generali per l'articolazione del tempo di lavoro e per la determinazione delle
- fasce di reperibilità telematica;
- forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso;
- iniziative di formazione legate alla specificità del comparto.

Il successivo articolo 4 stabilisce, nell'ambito dei progetti di telelavoro di cui all'articolo 3 del D.P.R. 70, che l'Amministrazione di riferimento deve assegnare, con specifiche procedure, posizioni di telelavoro ai lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza.

Sono inoltre previsti particolari criteri di scelta da utilizzare in caso di richieste in esubero, e precisamente:

- § situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagiata il raggiungimento del
- luogo di lavoro;
 - esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o
 - conviventi, debitamente certificate;
 - maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede.



- a) prevede che i benefici cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n.53/2000 [15], possano essere riconosciuti anche in caso di telelavoro in forma di contratto a termine o reversibile (lettera a));
- b) prevede che gli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possano essere adempiuti anche utilizzando il telelavoro (lettera b)) [16];

15 L'articolo 9, comma 1, della legge n.53 del 2000, prevede che al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia (di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223) è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano una serie di azioni positive, quali (lettera a)) "progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali *part-time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati".

16 La legge 12 marzo 1999, n. 68, ha introdotto una nuova disciplina per il diritto al lavoro dei disabili.

I lavoratori disabili, considerata la comprovata difficoltà di rendersi "appetibili" sul mercato del lavoro, usufruiscono di uno speciale regime di collocamento obbligatorio, in base al quale ai datori di lavoro viene imposto di assumere un certo numero di lavoratori disabili, i quali devono tuttavia possedere una (anche solo minima) capacità lavorativa residua.

Le principali categorie di lavoratori disabili coinvolti dal collocamento obbligatorio sono:

- gli invalidi civili in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche o psichiche che comportino una riduzione della capacità lavorativa sopra il 45%;
- gli invalidi del lavoro che abbiano una riduzione della capacità lavorativa sopra il 33%;
- le persone non vedenti o sordomute;
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

Le condizioni di disabilità vengono accertate attraverso apposita visita medica effettuata da commissioni mediche istituite presso le ASL.

I datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di impiegare un certo numero o una certa quota di lavoratori disabili (quote di riserva):

- per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, il 7% della forza lavoro deve essere costituita da disabili;
- i datori che occupano da 36 a 50 dipendenti devono assumere almeno 2 disabili;



c) prevede che fra le modalità di assunzione che possono costituire oggetto delle convenzioni di integrazione lavorativa (di cui all'articolo 11 della legge n.68/1999) sono incluse anche le assunzioni con contratto di telelavoro (lettera c) [17];

d) al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, prevede che le offerte di lavoro ad essi rivolte comprendono anche ipotesi di attività lavorative in forma di telelavoro (lettera d)) [18].

Articolo 33, comma 15 (Fondo di finanziamento ordinario delle università)

Il comma 15 autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 per il finanziamento di interventi in favore del sistema universitario e per le finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Il comma non fornisce indicazioni sulle modalità di individuazione degli interventi da finanziare, né sulla suddivisione dell'importo complessivo autorizzato. Al riguardo, sembrerebbe evincersi che le somme siano destinate unicamente alle finalità del Fondo.

Nell'ambito della legge di bilancio 2012 le risorse destinate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) sono allocate, nello stato di previsione del MIUR, Missione 2 – *Istruzione universitaria*, Programma 2.3 – *Sistema universitario e*

-
- i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti devono assumere almeno un disabile;
 - i datori di lavoro che occupano meno di 16 dipendenti sono invece esentati dal collocamento obbligatorio.

17 L'articolo 11 della legge n.68/1999 prevede che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla nomina da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Gli uffici competenti possono, inoltre, stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

18 L'articolo 9, comma 1, della legge n.223/1991, prevede che il lavoratore viene cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità in una serie di casi, quale (lettera b)) non aver accettato l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.



formazione postuniversitaria, sul cap. 1694 (non rimodulabile) e ammontano, per lo stesso 2012, a 6.683,9 milioni di euro, con una riduzione di 251,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2011 (come riportate nell'A.S. 2968).

Si ricorda che la legge di bilancio 2011 (L. n. 221 del 2010) recava, in corrispondenza del medesimo capitolo, per il 2012, somme per 6.552,3 milioni di euro alle quali si era pervenuti sulla base della disposizione dell'art. 1, comma 24, della legge di stabilità 2011 (L. n. 220 del 2010) che aveva incrementato la dotazione del FFO per un importo pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 – e a 800 per il 2011 – destinandone una quota (non quantificata) al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016.

Articolo 33, comma 27 (Fondo prestiti d'onore e borse di studio)

Il comma 27 incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla L. n. 147 del 1992 [19].

Nell'ambito della legge di bilancio 2012 le risorse destinate al Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio sono allocate, nello stato di previsione del MIUR, Missione 2 – *Istruzione universitaria*, Programma 2.1 – *Diritto allo studio nell'istruzione universitaria*, sul cap. 1695 (rimodulabile, esposto in tabella C della legge di stabilità) e ammontano, per lo stesso 2012,

19 L'art. 16, comma 4, della L. n. 390 del 1991, ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni, ha istituito presso il MIUR, limitatamente agli anni 1991 e 1992, il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, stabilendo che il medesimo è ripartito (fra le regioni che hanno attivato le procedure per la concessione dei prestiti) con DPCM, sentita la Conferenza Stato-regioni, in misura non superiore, per ogni regione, allo stanziamento destinato dalla stessa per i prestiti d'onore.

La L. n. 147 del 1992 ha poi esteso agli anni successivi l'applicabilità degli interventi previsti dall'art. 16 della L. n. 390 del 1991, quantificando l'onere per gli anni 1993 e 1994 e demandando alla legge finanziaria la determinazione per gli anni successivi.

Successivamente, il comma 89 dell'art. 1 della L. n. 662 del 1996 ha consentito la destinazione del Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della medesima L. n. 390 del 1991, modificandone conseguentemente la denominazione.

Per l'anno 2010 la ripartizione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio – per un totale complessivo di circa 96,7 milioni di euro – è stata disposta dal DPCM 19 gennaio 2011, sulla base dei criteri di riparto indicati all'art. 16 del DPCM del 9 aprile 2001.



a 25,0 milioni di euro, con una diminuzione, rispetto alle previsioni assestate per il 2011 di 87,4 milioni di euro.

Per completezza si ricorda che l'art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010) ha disposto l'incremento della dotazione del Fondo di 100 milioni di euro per il 2011.

Certo della collaborazione delle strutture chiamate ad osservare la riferita normativa, con riserva di comunicare eventuali ulteriori aggiornamenti interpretativi, chiarimenti ed integrazioni, l'occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

Carlo Musto D'Amore